



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ENERGIE E ALCOLI

UFFICIO ACCISE SUL GAS NATURALE, SULL'ENERGIA ELETTRICA E TASSAZIONE A FINI AMBIENTALI

Prot. 494251/RU

Roma, 23 dicembre 2021

CIRCOLARE N. 43/2021

DICHIARAZIONI ANNUALI PER L'ENERGIA ELETTRICA E PER IL GAS NATURALE. ANNO D'IMPOSTA 2021.

Si comunica che è stato aggiornato, per l'anno d'imposta 2021, il contenuto delle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale che devono essere presentate ai sensi dell'art. 26, commi 13 e 14, dell'art. 53, comma 8 e dell'art. 53-bis, comma 3, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, entro il mese di marzo 2022.

Si segnalano, in particolare, le novità introdotte, in tema di gestione contabile per "ambiti territoriali" nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021.

Con il suddetto provvedimento è stato stabilito il passaggio, a partire del 1° gennaio 2022, dall'attuale sistema provinciale di contabilizzazione e versamento dell'accisa, al nuovo sistema di contabilizzazione e versamento per ambiti territoriali, illustrato con la Circolare n. 29/2021 e da ultimo con la Circolare n. 41/2021.

La realizzazione del nuovo sistema di contabilizzazione ha comportato la necessità di modificare i quadri di riepilogo e saldo dell'accisa dei modelli di riferimento AD-1 e AD-2 e, conseguentemente, di aggiornare i tracciati record, per consentire, ad un tempo, la determinazione del conguaglio su base provinciale e la determinazione delle rate di acconto per l'anno 2022, riferite ai distinti ambiti territoriali individuati dalla Determinazione sopra richiamata.

Gli operatori tenuti all'adempimento in questione predispongono le dichiarazioni osservando le istruzioni per la loro compilazione riportate nell'Allegato 1 per il settore dell'energia elettrica e nell'Allegato 2 per il settore del gas naturale, redatte sulla base dei rispettivi modelli di riferimento.

Come ormai noto, l'adempimento dichiarativo dovrà essere assolto in forma telematica utilizzando esclusivamente la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ossia System to System (S2S) e User to System (U2S) già descritti nella nota n. 156148/RU del 31 ottobre 2019, reperibile sul sito internet di questa Agenzia.

Le linee guida sui Web Services per assolvere all'adempimento in parola sono reperibili alla pagina Web del portale di ADM al percorso Home > Servizi digitali > Web service dove è possibile accedere ai file in formato xsd ed ai manuali tecnico-operativi nonché consultare ulteriore documentazione specifica.



AGENZIA
ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ENERGIE E ALCOLI

UFFICIO ACCISE SUL GAS NATURALE, SULL'ENERGIA ELETTRICA E TASSAZIONE A FINI AMBIENTALI

Ciò premesso, si rammenta che con nota n. 384462/RU del 14 ottobre 2021 della Direzione Organizzazione e Digital Transformation, sono state fornite ulteriori istruzioni in merito alle necessarie abilitazioni da acquisire tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU) per la fruizione dei predetti servizi di invio della dichiarazione.

In particolare, è stato introdotto un nuovo profilo (Sottoscrittore: “dlr_eneletr_sottoscrittore” per l'energia elettrica e “dlr_gasnatur_sottoscrittore” per il gas naturale) che si affianca al profilo già in uso e consente di accedere alla compilazione, validazione ed invio dei dati in modalità U2S o di firmare i dati nell'invio della dichiarazione in modalità S2S.

L'acquisizione del profilo predetto si rende necessaria anche per il soggetto obbligato che provveda direttamente all'esecuzione dell'adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S.

Conseguentemente, si evidenzia che non è più possibile la trasmissione delle dichiarazioni con il solo profilo “dlr_eneletr”, per l'energia elettrica e “dlr_gasnatur”, per il gas naturale, ora utili alla sola compilazione dei dati ed al salvataggio in bozza nella modalità U2S o all'invio dei dati nella modalità S2S.

Il nuovo profilo deve essere richiesto attraverso le apposite funzioni del Modello Autorizzativo Unico dell'Agenzia, disponibili nella sezione “mio profilo” del portale.

Il profilo “sottoscrittore” deve essere delegato a una persona fisica e, nel caso il delegato non coincida con il legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega dovrà essere approvata dall'Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea procura scritta.

Per eventuali problemi tecnici relativi alla Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, potrà essere richiesta assistenza tramite il servizio “Assistenza online”, disponibile in Home > Contatti e assistenza.

Si segnala, infine, l'attivazione del servizio di assistenza specialistica h24 per le dichiarazioni annuali dell'energia elettrica e del gas naturale 2021, accessibile tramite il numero verde 800 128417.

P. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO D'IMPOSTA 2021

PREMESSA

Il Titolo II del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche (d'ora in avanti denominato "testo unico"), concernente il regime fiscale sull'energia elettrica, individua all'art. 53, commi 1 e 2, i soggetti obbligati (al pagamento dell'accisa ed agli adempimenti connessi) che devono presentare la dichiarazione prevista dal comma 8 del medesimo art. 53, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l'accertamento e la liquidazione del debito d'imposta, da effettuarsi anche in presenza di soli usi esenti.

I soggetti obbligati che devono presentare la dichiarazione prevista dal citato art. 53, vengono distinti in:

- esercenti officine di produzione o di acquisto di energia elettrica e, quindi, titolari di Licenza di esercizio, rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente sull'impianto (la presentazione della dichiarazione non è dovuta dagli esercenti officine elettriche che versano anticipatamente l'imposta mediante canone di abbonamento annuale);
- esercenti attività di vendita dell'energia elettrica ai consumatori finali e, quindi, titolari di Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente sulla sede legale.

Il successivo art. 53-bis, individua quei soggetti, diversi dai soggetti obbligati in quanto svolgono attività di produzione o di trasporto dell'energia elettrica senza consumarla in usi propri o venderla a consumatori finali (ossia esercenti officine di produzione dedicate alla totale cessione dell'elettricità prodotta e gestori degli elettrodotti per il trasporto o distribuzione), che sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione riepilogativa.

L'adempimento dichiarativo di cui alle richiamate disposizioni normative, dovrà essere assolto in forma telematica entro il mese di marzo del 2022 utilizzando la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ovvero System to System (S2S) e User to System (U2S) già descritti nella nota n. 156148 del 31 ottobre 2019 reperibile nel sito internet di questa Agenzia.

Con riguardo alla compilazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali in oggetto, si segnala che anche per tale adempimento devono essere rispettate le modalità già in uso per l'invio delle comunicazioni mensili previste dalle Determinazioni direttoriali prot. n. 476905/RU e 476906/RU del 22/12/2020.

A tal riguardo si fa rinvio a quanto comunicato dalla Direzione Organizzazione e Digital Transformation, con nota 384462/RU del 14 ottobre 2021, con la quale sono state fornite ulteriori istruzioni in merito all'implementazione del nuovo profilo "**Sottoscrittore**" ("**dlr_eneletr_sottoscrittore**"), che può essere attribuito unicamente ad una persona fisica

ed è indispensabile per l'invio della dichiarazione con la modalità U2S e per la sottoscrizione della dichiarazione in modalità S2S.

L'acquisizione del profilo predetto si rende, quindi, necessaria anche per il soggetto obbligato che provveda direttamente all'esecuzione dell'adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S.

Il nuovo profilo deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello Autorizzativo Unico dell'Agenzia (MAU), disponibili nella sezione "mio profilo" del portale.

Nel caso in cui il profilo "**Sottoscrittore**" sia delegato a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega dovrà essere approvata dall'Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea procura scritta.

In linea con quanto già anticipato dalla Direzione Organizzazione e Digital Transformation, con nota 384462/RU del 14 ottobre 2021, si sottolinea che, in mancanza dell'assunzione del profilo "Sottoscrittore", la trasmissione delle dichiarazioni non sarà più possibile con il solo profilo "dlr_enelettr" a suo tempo rilasciato.

Rispetto alla precedente annualità la sequenza dei dati richiesti per la dichiarazione riepilogativa della produzione o del vettoriamento dell'energia elettrica (cui sono tenuti i soggetti individuati dall'art. 53-bis) non hanno subito modifiche sostanziali.

Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione annuale alla cui presentazione sono tenuti i soggetti obbligati al versamento dell'accisa sull'energia elettrica, si fa presente che con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio u.s. è stato stabilito il passaggio, a partire del 1° gennaio 2022, dall'attuale sistema provinciale di contabilizzazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica, al nuovo sistema di contabilizzazione e versamento per ambiti territoriali, in merito al quale sono stati fornite dettagliate indicazioni con la Circolare n. 29/2021 e con la Circolare n. 41/2021, reperibili, come gli altri documenti citati, nel sito internet dell'Agenzia.

L'adozione della nuova modalità di tenuta delle contabilità nel settore dell'energia elettrica, è finalizzata a semplificare e razionalizzare gli adempimenti conseguenti all'attività di fornitura svolta in più province, facendo salva la corretta imputazione dell'accisa relativa a forniture effettuate nel territorio delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome in funzione della compartecipazione al relativo gettito da parte di tali Enti territoriali.

Conseguentemente, è stata individuata una nuova ripartizione del territorio nazionale così articolata:

- un **ambito ordinario**, composto dall'insieme unitario dei territori (Comuni e Province) di tutte le Regioni a statuto ordinario;
- **sei distinti ambiti speciali**, di cui quattro relativi a ciascuna delle regioni a Statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia) e due relativi a ciascuna delle Province autonome (Trento e Bolzano).

Per consentire quanto sopra sono stati realizzati alcuni limitati interventi sul modello della dichiarazione finalizzati alla chiusura delle contabilità provinciali (con la definizione del conguaglio) e alla gestione della contabilità per ambito (con la determinazione delle rate di acconto dovute nell'ambito).

In buona sostanza, rimangono invariate le modalità di compilazione dei quadri generali, di quelli di consumo comunali e di liquidazione provinciali nonché l'allegato clienti, mentre si è reso necessario "sdoppiare" il quadro di riepilogo e saldo dell'accisa (attualmente necessario per ogni provincia interessata dalle forniture effettuate nell'anno) per definire, da una parte il conguaglio a debito e il conguaglio a credito per provincia per l'anno 2021 e dall'altra l'entità delle nuove rate di acconto, "per ambito", dovute per l'anno 2022, calcolate in base all'aggregazione del debito d'imposta accertato nelle province appartenenti ad ognuno degli ambiti territoriali sopra indicati.

Attesa l'unicità della struttura della dichiarazione, tale intervento, che si concretizza in una diversa modalità di compilazione del prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa, interessa tutti i soggetti obbligati tenuti a versare l'accisa sull'energia elettrica, anche se gli effetti sostanziali riguardano solamente i soggetti obbligati che svolgono attività di vendita ai consumatori finali in più di una provincia.

Ciò comporterà, ad esempio, che anche i soggetti obbligati produttori o acquirenti di energia elettrica per uso proprio o commerciale, la cui dichiarazione è riferita all'esercizio di un'officina elettrica (univocamente individuata sotto l'aspetto della competenza territoriale), dovranno distinguere i dati per il conguaglio provinciale 2021 e per le rate 2022 dell'ambito territoriale, anche se riguardano il medesimo conto tenuto dallo stesso ufficio territorialmente competente sull'impianto.

Tutto ciò premesso, il quadro Q, che in precedenza era relativo ad ogni singola provincia di fornitura, diviene ora il quadro di riepilogo e saldo dell'accisa dovuta nell'ambito territoriale ed è destinato ad alimentare la contabilità tenuta dall'Ufficio territorialmente competente per ambito.

Pertanto, solo in questa fase di passaggio al nuovo sistema di contabilizzazione e pagamento dell'accisa, dovendo definire le situazioni contabili del 2021 ancora su base provinciale ed alimentarne i conti, occorre mantenere un riepilogo e saldo dell'accisa per provincia.

In pratica, per la dichiarazione del 2021 è stato inserito un quadro aggiuntivo, il "**QUADRO X**", denominato "**RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA - CONGUAGLIO PER L'ANNO 2021**", che assolve alla funzione di raccordo tra il sistema provinciale ancora vigente nel 2021 e il nuovo criterio per ambiti. Tale quadro è destinato a contenere i dati per la determinazione del conguaglio (a debito o a credito) per ciascuna provincia, riprendendo il totale accisa liquidata del corrispondente rigo P14 e raffrontandolo al totale acconti dovuti, in modo da consentire all'Ufficio competente alla tenuta della contabilità "per provincia" di avere le informazioni necessarie per la gestione dell'ultimo anno d'imposta su base provinciale.

Considerato che la funzione di questo quadro è quella di consentire la chiusura delle contabilità provinciali, è inoltre previsto un rigo (X5) denominato "credito pregresso non utilizzato al 31/12/2021" nel quale il soggetto obbligato dichiarante potrà indicare l'importo dell'eventuale

credito pregresso che ritiene di vantare alla data predetta, ossia al netto delle detrazioni eseguite sui versamenti dovuti, sulla contabilità provinciale cui il quadro stesso viene riferito.

Il “**QUADRO Q**”, per questa fase di passaggio rinominato “**RIEPILOGO E SALDO DELL’ACCISA - RATEI PER AMBITO PER L’ANNO 2022**”, prevede l’indicazione del valore aggregato dell’accisa liquidata riportata nei quadri X delle province appartenenti all’ambito, così evidenziando l’importo dell’accisa dovuta per l’ambito considerato.

Per questa annualità non sarà editabile il campo riguardante i "ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione" (esposto, invece, per ogni provincia dell’ambito considerato nel rispettivo Quadro X), atteso che si tratta di un dato non disponibile per il 2021, nel quale vige ancora il criterio di contabilizzazione dell’accisa “per provincia”.

Per gli stessi motivi non sarà altresì editabile il conguaglio a debito che, ove presente nel quadro X, andrà versato sul corrispondente conto provinciale. Diversamente, è editabile il conguaglio a credito risultante come sommatoria degli eventuali conguagli provinciali a credito, affinché possa essere detratto dai versamenti dovuti nell’ambito. Infine, il quadro prevede l’indicazione delle rate di acconto mensili dovute nel 2022.

Nel modello AD-1 di riferimento, il nuovo prospetto di riepilogo e saldo si presenta con questa veste grafica:

RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA									
PROVINCIA DI <input type="text"/>									
QUADRO X					RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA - CONGUAGLIO PER L'ANNO 2021				
CAPITOLO 1411/01		ACCISA LIQUIDATA (rigo P14)			X1				
		RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			X2				
SALDO DELL'ACCISA (sottrarre il rigo X2 dal rigo X1 e riportare il valore al rigo X3, se positivo, ovvero al rigo X4, se negativo)		CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO			X3				
		CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO			X4				
CREDITO PREGRESSO NON UTILIZZATO AL 31/12/2021					X5				
AMBITO <input type="text"/>									
QUADRO Q					RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA - RATEI PER AMBITO PER L'ANNO 2022				
CAPITOLO 1411/01		ACCISA LIQUIDATA (Rigo X1 o \sum righe X1 province appartenenti all'ambito)			Q1				
		RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			Q2				
SALDO DELL'ACCISA (sottrarre il rigo Q2 dal rigo Q1 e riportare il valore al rigo Q3, se positivo, ovvero al rigo Q4, se negativo)		CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO			Q3				
		CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO (Rigo X4 o \sum righe X4 per ambito)			Q4				
RATEI MENSILI	01	,	02	,	03	,	04	,	
IN ACCONTO	05	,	06	,	07	,	08	,	
	09	,	10	,	11	,	12	,	TOTALE ACCONTI Q5

Maggiori indicazioni in merito alla compilazione sono riportate nel paragrafo 8 delle presenti istruzioni.

Si segnala, infine, un intervento di aggiornamento dei dati richiesti nella dichiarazione, che ha riguardato un’agevolazione ed una modalità di applicazione della tassazione per gli impieghi in locali e luoghi diversi dall’abitazione, ormai da tempo non più vigenti.

Si tratta dell’agevolazione che era indicata al rigo L10 (*Impieghi in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh*) e i consumi riportati al rigo M4 (*Locali e luoghi diversi dalle abitazioni fino al 31/05/2012*) e liquidati al rigo P3 (*Locali e luoghi diversi dalle abitazioni - fino al 31/05/2012 (M4)*) che non vengono più riproposti.

In conseguenza dell'eliminazione della distinzione per i consumi nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni effettuati fino al 31/05/2012, è stato eliminato anche il dettaglio della specifica “dal 01/06/2012” per il medesimo impiego soggetto alla modalità di tassazione attualmente vigente.

Infine, per opportuna notizia, si comunica che con Decisione di esecuzione (UE) 2021/1777 del Consiglio del 5 ottobre 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 360/115 del 11 ottobre 2021, il Consiglio dell'Unione ha autorizzato l'Italia ad applicare le aliquote di tassazione ridotte all'elettricità fornita nel comune di Campione d'Italia previste dall'art. 129-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128, S.O..

L'agevolazione è applicabile per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026 salvo che il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l'autorizzazione concessa dalla richiamata decisione non fosse compatibile.

Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 129-bis del richiamato D.L. 34/2020:

L'energia elettrica consumata nel territorio del Comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:

a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.

1. GENERALITA'

I dati relativi all'energia elettrica prodotta o acquistata, ceduta o trasportata sono richiesti secondo la rappresentazione riprodotta nel modello AD-1 di riferimento, che si compone di:

- un frontespizio comune a tutti i soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo (*Soggetto obbligato con Licenza - Soggetto obbligato con Autorizzazione - Soggetto non obbligato*)
- un prospetto per i contatori dedicati alla produzione e ai consumi propri (quadri “A-PRODUZIONE” - “B-USI PROMISCUI” - “C-CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA” - “E-CONSUMI PROPRI ASSOGGETTATI AD ACCISA”)
- un prospetto per l'energia elettrica ceduta e ricevuta verso e da altre officine o elettrodotti (quadri “G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA”, “H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA”, nonché dal campo “PERDITE”)
- un prospetto per l'energia elettrica venduta (quadro “I-ENERGIA ELETTRICA FATTURATA”)
- il riepilogo mensile dei consumi di energia elettrica, con il dettaglio delle varie tipologie d'uso, che vengono distinte in impieghi fuori campo, esenti o assoggettati (quadri “J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA”, “L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA”, “M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA”)
- il riepilogo annuale, per comune, dei consumi di energia elettrica fatturati, aggregati per tipologia d'uso: impieghi fuori campo, esenti o assoggettati (quadri “J-CONSUMI NON

SOTTOPOSTI AD ACCISA”, “L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA”, “M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA”)

- un prospetto delle rettifiche di fatturazione per comune (quadro “K-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE”) dove riportare anche fatturazioni relative all’applicazione di tassazioni non più vigenti
- un prospetto per la liquidazione dell’accisa (quadro “P-LIQUIDAZIONE DELL’ACCISA”) per provincia
- un prospetto per il riepilogo e saldo dell’accisa suddiviso in:
 - uno o più quadri provinciali (“X-RIEPILOGO E SALDO DELL’ACCISA-CONGUAGLIO PER L’ANNO 2021”), per la determinazione del conguaglio per il 2021 tra l’accisa liquidata e gli acconti dovuti per provincia, è inoltre previsto un rigo dove è possibile indicare anche l’importo dell’eventuale credito pregresso ancora non utilizzato al 31.12.2021, relativo alla stessa provincia
 - un quadro per ambito territoriale (“Q-RIEPILOGO E SALDO DELL’ACCISA-RATEI PER AMBITO PER L’ANNO 2022”), per la definizione degli importi dei ratei mensili in acconto dovuti per il 2022 in uno specifico ambito (Ordinario, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano), è inoltre possibile riportare l’eventuale conguaglio a credito risultante al rigo X4 (quadro provinciale X precedentemente indicato) ovvero l’importo a credito risultante dalla sommatoria dei rigi X4 dei quadri X compilati in relazione alle forniture effettuate in più province appartenenti al medesimo ambito territoriale
- un allegato concernente l’elenco dei clienti, distinti per singola provincia, ai quali viene fornita l’energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per impieghi non sottoposti ad accisa, assoggettati ad una specifica tassazione oppure esenti in tutto o in parte
- un allegato, concernente l’elenco dei propri fornitori.

Considerando che in limitate ipotesi residuali nel corso del 2021 potrebbero essere stati fatturati maggiori consumi risalenti all’epoca di vigenza delle addizionali, a suo tempo non rilevati e quindi non assoggettati a tassazione, al fine di consentirne l’esposizione in dichiarazione sono stati mantenuti:

- un prospetto per la liquidazione dell’addizionale comunale e provinciale D.L. 511/88 (quadro “R-LIQUIDAZIONE DELL’ADDIZIONALE D.L.511/88”) distinto a seconda se la liquidazione del debito dell’addizionale sia in favore del capitolo 1411/02 o Regione autonoma Valle d’Aosta, della provincia o dei comuni
- un prospetto per il saldo dell’addizionale comunale e provinciale D.L. 511/88 (quadro “S-SALDO DELL’ADDIZIONALE D.L.511/88”) per i soli tributi diretti all’Erario (capitolo 1411/02), per la determinazione del conguaglio, ma non più contenenti i campi per l’indicazione degli importi dei ratei mensili in acconto, in quanto tributi abrogati.

In relazione all’attività svolta dal dichiarante nel settore dell’energia elettrica, dovranno essere compilati alcuni dei suddetti prospetti, coerentemente alla realtà operativa che deve essere rappresentata, per fornire tutti gli elementi necessari all’accertamento del debito d’imposta oppure per riepilogare i movimenti dell’energia elettrica dalla produzione alla distribuzione.

In linea generale, si indicano i prospetti di competenza in base alla qualifica del soggetto ed all'attività svolta, ferma restando la possibilità di dover utilizzare ulteriori quadri di dettaglio per rappresentare compiutamente realtà operative complesse:

ENERGIA ELETTRICA		
Dichiarante	Attività/Tipo impianto	Quadri
Soggetto obbligato con Licenza	Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente	A, G, L
	Tutte le officine di produzione se non ricadenti nelle "Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente"	A, B, C, E, G, J, L, M, P, X, Q
	Officina d'acquisto per uso proprio	B, C, E, H, J, L, M, P, X, Q
	Officina d'acquisto per rivendita	B, C, E, H, I, J, L, M, K, P, X, Q, Elenco clienti agevolati, Elenco propri fornitori
	Officina di produzione + officina d'acquisto per uso proprio	A, B, C, E, G, H, J, L, M, P, X, Q
Soggetto obbligato con Autorizzazione	Vendita al consumatore finale	I, J, L, M, K, P, X, Q, Elenco clienti agevolati, Elenco propri fornitori
Soggetto non obbligato	Officina di produzione	A, G
	Rete di trasporto/distribuzione	G, H

Pertanto, in linea di massima, la dichiarazione annuale, a seconda del soggetto dichiarante, può essere così composta:

- SOGGETTO OBBLIGATO CON LICENZA – OFF. PRODUZIONE FONTI RINNOVABILI USO ESENTE

I produttori di energia elettrica per uso proprio esenti dal pagamento dell'accisa sui propri consumi ai sensi dell'art. 52, comma 3 lettera b, del testo unico (titolari di licenza per l'esercizio di un impianto azionato da fonti rinnovabili -ad esempio FOTOVOLTAICO-, con potenza disponibile superiore a 20 kW, che utilizzano in locali e luoghi diversi dall'abitazione, per proprie esigenze, l'elettricità da essi stessi prodotta, **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro **A-PRODUZIONE**, del prospetto "energia elettrica prodotta e consumata";
2. il quadro **G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA**, qualora parte dell'elettricità prodotta venga ceduta in rete, indicando il quantitativo ceduto e le altre informazioni richieste, tra cui il codice identificativo della rete alla quale l'impianto è collegato;

3. il quadro **L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA** del prospetto “riepilogo mensile dell’energia elettrica consumata in proprio e distribuita”, indicando al rigo L6 la quantità di energia elettrica consumata, normalmente corrispondente alla differenza tra quella prodotta e quella ceduta.

Nel caso in cui, per particolari esigenze, siano presenti, in quanto prescritti dall’Ufficio competente sull’impianto, altri contatori oltre a quello di produzione e a quello di cessione, andranno compilati i quadri pertinenti alle misure a cui detti contatori sono preposti.

Ad esempio, se i consumi dei “servizi ausiliari” di centrale, ossia delle utenze elettriche funzionali alla produzione della medesima energia elettrica (esenti dall’accisa in forza dell’art. 52, comma 3, lettera a), del testo unico) sono misurate da apposito contatore, andrà compilato anche il quadro “C – CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA” e il consumo registrato andrà riportato al rigo L5.

- SOGGETTO OBBLIGATO CON LICENZA – ALTRE OFFICINE

I produttori per uso proprio (i titolari di licenza per l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica anche se azionato da fonti rinnovabili, ma con impieghi non esclusivamente esenti), **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro A-PRODUZIONE, del prospetto “energia elettrica prodotta e consumata” e, in relazione all’assetto fiscale dell’officina (presenza di contatori totalizzatori e/o in sottolettura, per la misura dell’energia elettrica impiegata in usi soggetti a diversa tassazione), gli altri quadri che compongono tale prospetto;
2. il quadro G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, qualora parte dell’elettricità prodotta venga ceduta in rete, indicando il quantitativo ceduto e le altre informazioni richieste, tra cui il codice identificativo della rete alla quale l’impianto è collegato;
3. uno o più quadri del prospetto “riepilogo mensile dell’energia elettrica consumata in proprio e distribuita” (quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA e quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), in relazione all’impiego dell’elettricità prodotta in usi non sottoposti, esenti o assoggettati ad accisa. Tale prospetto va compilato in relazione alle quantità di energia elettrica consumata per mese, indicando nell’apposito campo il mese cui si riferisce. **Le quantità di energia elettrica utilizzate vanno inserite nei corrispondenti quadri, per tipologia di consumo, nella colonna “Usi propri”** (la colonna “Numero di utenze” e quella “Usi commerciali” sono pertinenti ai dati dei venditori).

In presenza di consumi assoggettati ad accisa (risulta, quindi, compilato il quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), devono essere compilati anche:

- il prospetto di liquidazione dell’accisa (quadro P-LIQUIDAZIONE DELL’ACCISA), per determinare il debito d’imposta relativo alle quantità di energia elettrica indicate nel quadro M;
- il prospetto di riepilogo e saldo dell’accisa (quadro X-RIEPILOGO E SALDO DELL’ACCISA-CONGUAGLIO PER L’ANNO 2021 e quadro Q-RIEPILOGO E SALDO DELL’ACCISA-RATEI PER AMBITO PER L’ANNO 2022), per determinare, nel quadro X, il conguaglio tra quanto liquidato nel quadro P e gli acconti dovuti nel corso del 2021 in base ai consumi 2020,

nonché l'entità dell'eventuale credito pregresso, e per indicare, nel quadro Q, le rate di acconto per il 2022 (dovute in base ai consumi 2021 riconducibili al territorio ricompreso nell'ambito).

Gli acquirenti per uso proprio (i titolari di licenza per l'esercizio di "officina di acquisto" di energia elettrica), **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA, indicando, tra le altre informazioni richieste, il codice identificativo della rete alla quale l'impianto è collegato;
2. i quadri B-USI PROMISCUI, C-CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA oppure E-CONSUMI PROPRI ASSOGGETTATI AD ACCISA del prospetto "energia elettrica prodotta e consumata", solo se l'assetto fiscale dell'officina di acquisto prevede la presenza di contatori totalizzatori e/o in sottolettura, per la misura dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti a diversa tassazione;
3. uno o più quadri del prospetto "riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita" (quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA e quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), in relazione all'impiego dell'elettricità in usi non sottoposti, esenti o assoggettati ad accisa. Tale prospetto va compilato in relazione alle quantità di energia elettrica consumata per mese, indicando nell'apposito campo il mese cui si riferisce. **Le quantità di energia elettrica utilizzate vanno inserite nei corrispondenti quadri, per tipologia di consumo, nella colonna "Usi propri"** (la colonna "Numero di utenze" e quella "Usi commerciali" sono pertinenti ai dati dei venditori).

In presenza di consumi assoggettati ad accisa (risulta, quindi, compilato il quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), vale quanto detto per i produttori per uso proprio circa i successivi quadri che devono conseguentemente essere compilati.

Produttori e Acquirenti per uso proprio

Ovviamente, nel caso in cui in capo al medesimo soggetto ricorra l'obbligo di dichiarare i dati relativi sia all'energia elettrica autoprodotta che a quella acquistata (**Officina di produzione + officina d'acquisto per uso proprio**), deve essere presentata un'unica dichiarazione, utilizzando il codice ditta assegnato all'officina di produzione, nella quale sono valorizzati sia il/i quadro/i del prospetto "energia elettrica prodotta e consumata", sia il quadro H dell'energia elettrica ricevuta.

Si precisa che l'obbligo di essere titolari di licenza per officina di acquisto è previsto in presenza di prelievi con potenza disponibile al di sopra della soglia dei 200 kW, a cui seguono impieghi soggetti a diversa tassazione (art. 53, comma 1, lettera c)), nonché se l'energia elettrica destinata ai propri fabbisogni è acquistata direttamente alla borsa elettrica (art. 53, comma 1, lettera c-bis).

Rientra, invece, nella facoltà del soggetto acquirente consumatore, richiedere ed ottenere la licenza per officina di acquisto (e, quindi, assumere direttamente gli obblighi del pagamento dell'accisa sull'energia elettrica acquistata) qualora ne tragga convenienza in relazione a:

- perdite di elettricità per trasformazione o conversione a valle del punto di prelievo (art. 53, comma 2, lettera a));
- in presenza di più forniture (art. 53, comma 2, lettera b)), ai fini dell'applicazione della tassazione per scaglioni di consumo sull'intero quantitativo consumato. La pluralità di forniture si realizza anche quando si usufruisce sia di energia elettrica prelevata dalla rete che autoprodotta.

Officine di produzione e Officine di acquisto per rivendita

Rientrano nelle suddette modalità di compilazione della dichiarazione, ma con l'accortezza che le quantità di energia elettrica fornite al consumatore finale siano inserite, nei corrispondenti quadri, per tipologia di consumo, nella colonna "Usi commerciali", le situazioni dove l'esercente un'officina elettrica di produzione alimenta direttamente un consumatore finale, con l'energia elettrica da esso stesso prodotta o anche con acquisto di energia elettrica d'integrazione, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi.

Quanto sopra vale anche per l'esercente un'officina di produzione di energia elettrica che alimenta direttamente, per il tramite di una propria rete di distribuzione, le utenze dei consumatori finali allacciati. Per tali situazioni, oltre al frontespizio devono essere compilati i quadri di competenza sia delle officine di produzione per uso proprio che quelli di competenza dei soggetti obbligati con Autorizzazione. Nei casi di coesistente attività di distribuzione di energia elettrica per conto di altri venditori, devono essere riportati anche i dati relativi all'energia elettrica ricevuta e distribuita per conto terzi.

Infine, anche nel caso di **Officina di acquisto per rivendita**, ossia di rete di distribuzione non soggetta alla separazione societaria tra l'attività di distribuzione e quella di vendita ai clienti finali, oltre al frontespizio devono essere compilati i quadri di competenza sia delle officine di acquisto per uso proprio che quelli di competenza dei soggetti obbligati con Autorizzazione, riportando anche i dati relativi all'energia elettrica ricevuta e distribuita per conto terzi.

In particolare, nei quadri J, L e M del prospetto di riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita andranno inseriti i consumi in usi propri e quelli in usi commerciali e per questi ultimi andrà indicato il numero di utenze a cui sono riferiti.

- SOGGETTO OBBLIGATO CON AUTORIZZAZIONE

Le società di vendita (i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali), **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro I-ENERGIA ELETTRICA FATTURATA, nel quale va indicata l'energia elettrica fatturata nell'anno distinta, per singola rete di distribuzione, per tipologia di fornitura o di cessione;
2. per ogni comune interessato, uno o più quadri del prospetto "riepilogo annuale dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita" (quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA e quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), nei quali indicare, nella colonna "Usi commerciali", le quantità fatturate, distinte per tipologia di consumo, specificando il numero di utenze a cui si riferiscono i dati di

consumo indicati. Tale prospetto va compilato in relazione alle quantità di energia elettrica fatturate per tipologia di consumo, aggregate per singolo comune di ogni provincia in cui sono state effettuate le forniture;

3. per ogni comune interessato, il quadro K-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE, dove riportare anche fatturazioni relative all'applicazione di tassazioni non più vigenti, distintamente per i consumi assoggettati ad accisa e per quelli assoggettati alle addizionali;
4. per ogni provincia interessata, il quadro P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA, per determinare il debito d'imposta relativo alle quantità di energia elettrica indicate nel quadro M e il quadro X-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA-CONGUAGLIO PER L'ANNO 2021, per determinare il conguaglio tra quanto liquidato al quadro P della corrispondente provincia e le rate di acconto che erano dovute nel corso del 2021 nella stessa provincia in base ai consumi 2020;
5. per ogni ambito territoriale interessato ("Ordinario", per il territorio delle quindici regioni a statuto ordinario. "Sicilia", "Sardegna", "Valle d'Aosta" e "Friuli Venezia Giulia", per i distinti territori delle regioni a statuto speciale. Trento e Bolzano, per le due distinte Province autonome), il quadro Q-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA-RATEI PER AMBITO PER L'ANNO 2022, dove riportare le rate mensili in acconto dovute per il 2022 e l'eventuale conguaglio a credito derivante dai righe X4 dei quadri X compilati per le province appartenenti all'ambito a cui il quadro è riferito;
6. per ogni provincia interessata, l'allegato, riguardante l'elenco dei clienti ai quali viene fornita l'energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per impieghi non sottoposti ad accisa, assoggettati ad una specifica tassazione oppure esenti in tutto o in parte;
7. l'allegato, concernente l'elenco dei propri fornitori.

- SOGGETTO NON OBBLIGATO

Gli esercenti officine di produzione dedicate alla totale cessione dell'elettricità prodotta (a) e i gestori degli elettrodotti per il trasporto o distribuzione dell'energia elettrica (b), sono tenuti all'adempimento dichiarativo previsto dall'art. 53-bis del testo unico, ossia:

- a) la dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione;
- b) la dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati dell'energia elettrica trasportata.

Pertanto, oltre ai dati identificativi di cui al frontespizio, è richiesta la compilazione, rispettivamente, dei soli quadri A-PRODUZIONE e G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA (a), oppure dei soli quadri H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA e G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA (b).

Nei quadri G e H va rappresentato il flusso fisico dell'energia elettrica, dalla produzione fino alla rete di distribuzione e da questa all'immissione in consumo, indicando il codice identificativo assegnato all'officina o alla rete a cui si cede o da cui si riceve l'elettricità. Chi provvede a distribuire al consumo l'energia elettrica ricevuta, indicherà nel quadro di cessione il codice identificativo del soggetto per conto del quale procede alla distribuzione, distinguendo le quantità cedute o distribuite anche in relazione alla località definita dal codice catastale del comune.

DI SEGUITO SI FORNISCONO SPECIFICHE INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DI OGNI PROSPETTO/QUADRO

2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio si compone dei dati identificativi del dichiarante in relazione alla realtà operativa rilevante per l'adempimento in parola.

Viene richiesto di specificare la propria operatività in relazione alle seguenti distinzioni:

- Soggetto obbligato con Licenza** (esercenti officine di produzione e/o acquisto di energia elettrica, individuati dal comma 1, lettere b) e c) e dal comma 2, dell'art. 53, del testo unico), il cui modello dichiarativo viene proposto sulla base di un ulteriore distinguo:
 - Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente** (se unico tipo impianto), che comporta la compilazione dei quadri inerenti la produzione, il consumo esente e l'eventuale cessione in rete;
 - Altre officine** (corrispondente a tutti gli altri casi in cui il dichiarante è titolare di licenza di esercizio officina di produzione e/o acquisto di energia elettrica per uso proprio o per rivendita), che comporta la compilazione dei quadri inerenti i dati di produzione e/o acquisto, dell'eventuale cessione in rete, del consumo nelle diverse tipologie di impiego, nonché quelli utili alla liquidazione ed al riepilogo e saldo dell'accisa e, nel caso in cui all'officina elettrica sia associata l'attività di vendita, anche il quadro delle rettifiche di fatturazione, l'allegato per indicare i clienti ai quali viene fornita l'energia elettrica per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni e l'allegato per indicare i propri fornitori;
- Soggetto obbligato con Autorizzazione** (soggetti che fatturano l'energia elettrica ai consumatori finali, individuati dal comma 1, lettera a), dell'art. 53 del testo unico), che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi all'energia fatturata ai consumatori nelle diverse tipologie di impiego, alla liquidazione ed al riepilogo e saldo dell'accisa nonché, per consumi pregressi, quelli per la liquidazione ed il saldo dell'addizionale. Devono essere altresì compilati l'allegato per l'indicazione dei clienti ai quali viene fornita l'energia elettrica per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni non sottoposti ad accisa, assoggettati ad una specifica tassazione oppure esenti in tutto o in parte e, infine, l'allegato per l'indicazione dei propri fornitori;
- Soggetto non obbligato** (soggetti individuati dall'art. 53bis del testo unico), il cui adempimento consiste nel fornire i dati relativi all'energia elettrica prodotta e ceduta, ovvero all'energia elettrica vettoriata.

Va inoltre indicato:

- il "Codice Ditta" identificativo (i primi 4 caratteri alfanumerici "TT00" sono prestampati, pertanto devono essere inseriti i rimanenti 9 caratteri);

- l'anno di imposta 2021 a cui si riferisce la dichiarazione;
- il luogo (comune e indirizzo) presso cui sono depositate le scritture contabili.

La denominazione della ditta e l'ubicazione (comune e indirizzo) dell'officina o la sede del soggetto obbligato ovvero della rete di distribuzione non vengono richieste in quanto acquisite dalla registrazione in Anagrafica Accise dei dati corrispondenti al codice ditta inserito.

3. ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E CONSUMATA

Tale prospetto, composto dai quadri "A-PRODUZIONE" - "B-USI PROMISCUI" - "C-CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA" - "E- CONSUMI PROPRI ASSOGGETTATI AD ACCISA", va compilato dagli esercenti una officina elettrica.

Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica prodotti e/o i quantitativi di energia elettrica consumati per usi propri, rilevabili dalle letture dei contatori. Per ciascun contatore devono essere riportati i seguenti dati:

- numero di matricola;
- lettura attuale (rilevata al termine dell'anno 2021);
- lettura precedente (rilevata all'inizio dell'anno 2021);
- differenza di letture;
- costante di lettura;
- quantità di energia elettrica in chilowattora (valore non negativo).

Le letture devono comprendere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi e – se presenti – le prime tre cifre decimali. Deve essere fatto riferimento alle letture riportate nell'apposito registro dei contatori.

La costante di lettura, se non intera, deve comprendere le prime due cifre decimali.

I chilowattora di energia elettrica devono essere arrotondati all'unità.

Per le stazioni di misura costituite da due contatori monofase (inserzione Aron), nel caso in cui uno dei due contatori contabilizzi un valore di chilowattora negativo, la stazione di misura va identificata con il solo contatore che contabilizza un numero di chilowattora positivo, indicando la matricola di quest'ultimo e i chilowattora come differenza tra quelli misurati dai due strumenti. Le letture, la differenza e la costante non vanno dichiarate.

In generale, è obbligatorio valorizzare il campo Matricola contatore se è valorizzato il campo kWh e viceversa.

I contatori devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalità:

- quadro "A": contatori dedicati esclusivamente alla produzione d'energia elettrica;
- quadro "B": contatori totalizzatori per la misura dell'energia elettrica impiegata sia in usi esenti (oppure non soggetti), che in usi soggetti ad accisa. La discriminazione è fatta su base forfetaria se le utilizzazioni sono derivate da circuito unico, ovvero per differenza se le

utenze sono alimentate con circuiti separati, almeno uno dei quali munito di misuratore in sottolettura;

- quadro “C”: contatori dedicati alla misura dell’energia elettrica impiegata interamente in usi esenti da accisa;
- quadro “E”: contatori dedicati alla misura dell’energia elettrica impiegata interamente in usi assoggettati ad accisa.

Per maggior chiarezza si sottolinea che i quadri “C” o “E” non possono contenere contatori di usi tassati cui sia stata riconosciuta una percentuale di esenzione o contatori di usi esenti di cui sia stata stabilita una percentuale tassata: per tali casi deve essere utilizzato il quadro “B”.

E’ consentito ripetere la medesima combinazione Matricola/costante di lettura, per i casi in cui il contatore ha subito nel corso dell’anno un intervento di manutenzione con effetti sul totalizzatore. Tale inserimento produrrà una segnalazione dell’avvenuta ripetizione come avvertimento di possibile errore.

Per ciascuno dei quadri andrà indicato il totale dei chilowattora come somma di tutti i contatori del quadro.

I quantitativi di energia elettrica consumati in proprio, devono essere riportati nei successivi quadri di *riepilogo mensile dell’energia elettrica consumata in proprio e distribuita* conformemente con la tipologia d’impiego (quelli indicati nel quadro “C” vanno riportati nel quadro “L”, quelli indicati nel quadro “E” vanno riportati nel quadro “M”).

L’elettricità consumata in proprio ma non rilevata direttamente da un contatore non deve essere riportata in questo prospetto ma direttamente nel *riepilogo mensile dell’energia elettrica consumata in proprio e distribuita* (quadri “J”-“L”-“M”), secondo la tipologia d’impiego.

4. ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E PERDITE

Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica scambiati, nelle varie modalità, tra officine elettriche e/o elettrodotti, o distribuiti ai consumatori finali per conto dei fornitori.

I quadri “G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA” e “H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA”, sono riservati alle officine elettriche di produzione o di acquisto ed alle reti di trasporto o distribuzione dell’energia elettrica: negli stessi vanno indicate le quantità di energia elettrica scambiate fisicamente tra officine elettriche di produzione ed elettrodotti, tra elettrodotto ed elettrodotto, tra quest’ultimi e le officine di acquisto. In più le aziende distributrici dichiarano, nel quadro “G”, la quantità di energia elettrica distribuita per conto di ogni soggetto che procede alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, con l’indicazione del relativo codice identificativo.

➤ **I quantitativi di energia elettrica ceduti ad altre officine/reti o distribuiti vanno dichiarati nel quadro “G” e vanno aggregati per:**

- **“Tipologia cessione”**

- cessione a consorziati/consociati, lettera **A)**
 - vettoriamento, lettera **B)**
 - cessione ad altra officina elettrica o rete di trasporto/distribuzione, lettera **C)**
 - distribuzione per conto terzi, lettera **D)**
 - cessione UE, lettera **E)**
 - cessione extra UE, lettera **F)**
- **“Codice identificativo”**
 - codice ditta o partita iva dell’officina o della rete di trasporto e distribuzione destinataria dell’energia elettrica, per le tipologie di cessione **A)**, **B)** e **C)**
 - codice ditta o partita iva del venditore per conto del quale l’energia elettrica è stata distribuita, per la tipologia di cessione **D)** (distribuzione per conto terzi), tipologia utilizzata dalle aziende distributrici per indicare le quantità di energia elettrica distribuita per conto dei soggetti che fatturano ai consumatori finali
 - sigla del paese UE o extra UE per le tipologie di cessione **E)** ed **F)**.
 - **“Codice catastale”**
 - del comune nel cui territorio si è realizzata la cessione dell’energia elettrica all’officina o alla rete di trasporto/distribuzione destinataria, per le tipologie **A)**, **B)** o **C)**
 - del comune nel cui territorio ricadono i POD dei consumatori finali clienti delle società di vendita a cui sono state riconsegnate le quantità di energia elettrica dichiarate con tipologia di cessione **D)**.

Le quantità di energia elettrica ceduta sono espresse in chilowattora (valore non negativo). L’indicazione della matricola del contatore, con le relative letture non è richiesta per le tipologie di cessione **D)**, **E)** ed **F)**.

➤ **I quantitativi di energia elettrica ricevuti da altre officine/reti vanno dichiarati nel rispettivo quadro “H” e vanno aggregati per:**

- **“Tipologia ricezione”**
 - ricezione da consorziati/consociati, lettera **G)**
 - vettoriamento, lettera **H)**
 - ricezione da altra officina elettrica o rete di trasporto/distribuzione, lettera **I)**
 - ricezione UE, lettera **J)**
 - ricezione extra UE, lettera **K)**
- **“Codice identificativo”**
 - codice ditta o partita iva dell’officina o della rete di trasporto/distribuzione dalla quale è pervenuta l’energia elettrica, per le tipologie **G)**, **H)** e **I)**
 - sigla del paese UE o extra UE, per le tipologie di ricezione **J)** e **K)**

Le quantità di energia elettrica ricevuta sono espresse in chilowattora (valore non negativo).

L'indicazione della matricola del contatore, con le relative letture non è richiesta per le tipologie di ricezione **J** e **K**).

Per entrambi i quadri, in relazione all'inserimento dei dati del contatore, è consentito ripetere la medesima combinazione Matricola/costante di lettura, utile nei casi in cui il contatore abbia subito nel corso dell'anno un intervento di manutenzione con effetti sul totalizzatore. Tale inserimento produrrà comunque una segnalazione dell'avvenuta ripetizione con finalità di avvertimento di possibile errore.

Rientra nei dati attinenti all'energia elettrica veicolata dalla produzione fino alle unità di consumo, l'indicazione dell'entità delle perdite, da inserire nell'apposito campo presente nel prospetto in parola.

Il quadro “I-ENERGIA ELETTRICA FATTURATA” è, invece, riservato ai soggetti che fatturano l'energia elettrica ai consumatori finali.

In tale quadro è richiesta l'indicazione dei quantitativi di energia elettrica fatturata nel corso del 2021 ai propri clienti, specificando la tipologia di fornitura e distinguendo le quantità fornite ai consumatori finali attraverso ogni rete di distribuzione oppure fornite ad altri operatori del mercato (soggetti obbligati o non obbligati).

La compilazione del quadro “**T**” richiede l'aggregazione dei suddetti quantitativi di energia elettrica fatturata in relazione a:

- “**Tipologia fornitura**”
 - fornitura a consorziati/consociati, lettera **L**)
 - fornitura al consumo, lettera **M**)
 - fornitura a clienti UE, lettera **N**)
 - fornitura a clienti extra UE, lettera **O**)
 - vendita ad altri operatori del mercato elettrico, lettera **P**)
 - fornitura a ditte acquirenti per uso proprio, lettera **Q**)

Si precisa che con la tipologia Q vanno indicati i quantitativi di energia elettrica fatturati senza applicazione dell'accisa in quanto attinenti a forniture effettuate a clienti finali riconosciuti quali soggetti obbligati al pagamento dell'accisa ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettere c) e c-bis) e comma 2, del testo unico, per cui tenuti all'adempimento dichiarativo per l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica ricevuta.

- “**Codice identificativo**”
 - codice ditta o partita IVA dell'azienda distributrice che consegna l'energia elettrica ai propri clienti, per le tipologie **L**), **M**) e **Q**);
 - sigla del Paese UE o extra UE per le tipologie di fornitura **N**) e **O**);
 - codice ditta o partita IVA del soggetto acquirente, per la tipologia **P**).

- “**Codice catastale**”

→ del comune nel cui territorio si sono realizzate le forniture per tipologie *L*), *M*) e *Q*).

Le quantità di energia elettrica fatturata sono espresse in chilowattora e possono assumere valore negativo.

5. ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO E DISTRIBUITA

Tale prospetto si compone di tre quadri, ognuno dei quali riporta le tipologie di consumo ricadenti in una specifica posizione fiscale, rispecchiando la suddivisione prevista dall'art. 52 del testo unico:

- quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, che comprende le tipologie di consumo escluse dal campo di applicazione dell'accisa, come stabilito dal comma 2 dell'art. 52 del testo unico;
- quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA, che comprende le tipologie di consumo rientranti nel regime fiscale, ma esentate dal pagamento dell'accisa in forza del comma 3 e del comma 4 dell'art. 52, nonché in forza dell'art. 17 del medesimo testo unico;
- quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA, che comprende tutte le altre tipologie di consumo assoggettate all'accisa in base al comma 1 dell'art. 52 del testo unico.

Si evidenzia che tale prospetto viene proposto come riepilogo mensile o come riepilogo annuale, in relazione alla distinzione nella rappresentazione dei consumi tra gli esercenti officine elettriche di produzione o di acquisto e le società di vendita.

Pertanto:

- gli esercenti officine elettriche di produzione o di acquisto, individuati come “**Soggetto obbligato con Licenza**”, devono compilare i prospetti di riepilogo mensile dei consumi, indicando nella colonna dei consumi per usi propri sia i quantitativi di energia elettrica misurati direttamente da contatore (vedi paragrafo 3), sia quelli non rilevabili a contatore, ma calcolati per differenza o a forfait. La compilazione dei prospetti mensili aventi tutti i consumi nulli può essere omessa. Solo nel caso in cui l'esercente l'officina elettrica alimenti unità di consumo di altri soggetti consumatori finali, le quantità di energia elettrica fornite andranno inserite nella colonna dei consumi per usi commerciali. E' quindi possibile l'indicazione dei consumi in usi propri e di quelli in usi commerciali, anche per la medesima tipologia di consumo. La valorizzazione degli usi commerciali implica la valorizzazione del numero di utenze (consumatori finali) oggetto di fornitura. Le somme, rigo per rigo, dei quantitativi di energia elettrica consumati, riportati nei prospetti mensili del quadro “M”, vanno riportate nel successivo quadro di liquidazione dell'accisa.
- le società di vendita, ossia i soggetti che forniscono l'energia elettrica ai consumatori finali, individuate come “**Soggetto obbligato con Autorizzazione**”, devono compilare il prospetto annuale, indicando nella colonna relativa agli usi commerciali le quantità di

energia elettrica fornita per ciascuna tipologia di utilizzo, indicando il numero di utenze (clienti) a cui i consumi si riferiscono. Nel caso in cui il dichiarante effettui forniture anche a proprie unità di consumo, ne potrà indicare i quantitativi nella colonna relativa agli usi propri.

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di energia elettrica, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune cui si riferisce.

I quantitativi di energia elettrica indicati nel quadro "M" per ambito comunale, devono essere riportati nel successivo quadro di liquidazione dell'accisa aggregati, rigo per rigo, per competenza provinciale.

Rientrano tra i quantitativi da dichiarare, ma solo nel caso che non vengano dichiarati a parte nell'apposito quadro "K", eventuali rettifiche di fatturazione (con il segno negativo se a credito degli utenti) e fatture per consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazioni fraudolente, con le stesse distinzioni previste per i consumi ordinari.

Si segnala che, rispetto alle precedenti annualità, nei quadri L e M sono stati eliminati alcuni riferimenti a regimi fiscali non più vigenti ed in particolare:

- l'esenzione riportata al rigo L10, abrogata dal 1° giugno 2012 (*Impieghi in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato*);
- la diversificazione nel quadro M dei consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, tra quelli riferiti a periodi pregressi (fino al 31/05/2012) e quelli successivi, dovuta alle diverse modalità di tassazione susseguite. E' stato, quindi, eliminato il rigo M4 (consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni fino al 31 maggio 2012) e tolto il dettaglio della specifica (dal 01/06/2012) per i righe M9, M10, M11 e M12 (consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni suddivisi in relazione ai vigenti scaglioni di consumo).

Si riportano i chiarimenti forniti nelle precedenti istruzioni circa l'agevolazione sui consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica dei consumatori finali, utenti di forniture il cui impegno di potenza non è superiore a 3 kW, riportata nel quadro "L" (rigo L9), che deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 52, comma 3, lettera e), del testo unico:

Al riguardo, si chiarisce che i criteri di applicazione richiamati dalla norma implicano la possibilità di recuperi di imposta che nel caso siano dovuti sono da riportare nel quadro "M".

Infatti, l'agevolazione consiste nell'esenzione dal pagamento dell'accisa sui primi 150 kWh/mese di consumo, qualora l'entità dei consumi mensili non sia superiore a 150 kWh o a 220 kWh, a seconda se trattasi di utenze il cui contratto di fornitura prevede una potenza impegnata fino a 1,5 kW, oppure di utenze dove la potenza impegnata è superiore a 1,5 kW, ma non oltre i 3 kW.

Quando tali limiti vengono superati, la fascia esente dei 150 kWh mensili viene gradualmente meno, fino ad annullarsi del tutto nei mesi in cui i consumi raggiungono o vanno oltre i 300 kWh, su forniture di potenza impegnata fino a 1,5 kW, ovvero di 370 kWh, su forniture di potenza impegnata superiore a 1,5 kW e fino a 3 kW.

Ciò in quanto, i criteri per l'applicazione della fascia di esenzione in parola, richiamati dalla norma, prevedono una riduzione della stessa direttamente proporzionale all'entità dei consumi superiori ai suddetti limiti.

In buona sostanza, ponendo il caso di una fornitura con potenza impegnata di 3 kW, si avrà che:

- per consumi entro i 150 kWh/mese, tutto il consumo è esente dal pagamento dell'accisa. Il quantitativo andrà indicato nel quadro dei consumi esenti da accisa al rigo L9;
- in presenza di un consumo mensile maggiore, ma non superiore a 220 kWh, i primi 150 kWh sono esenti e tale quantità va riportata nel quadro dei consumi esenti al rigo L9. Il maggior consumo, tassato con l'aliquota prevista per i consumi nelle abitazioni di residenza anagrafica, sarà riportato nel quadro dei consumi tassati al rigo M1;
- in presenza di un consumo mensile di 320 kWh, il limite dei 220 risulta superato di 100 kWh e, conseguentemente, la fascia di esenzione viene erosa in pari misura, ossia l'esenzione potrà essere applicata solo sui primi 50 kWh del consumo del mese e gli altri 100 kWh della fascia esente risulteranno recuperati a tassazione per i criteri di riduzione propri della fascia stessa. Tale situazione può essere rappresentata indicando i 50 kWh rimasti esenti al rigo L9, i 100 kWh recuperati a tassazione al rigo M3, gli ulteriori 170 kWh del consumo mensile, normalmente assoggettati a tassazione, al rigo M1;
- in presenza di un consumo mensile di 370 kWh (220+150) o superiore, la fascia esente risulterà completamente annullata e tutto il consumo dovrà essere tassato, in quanto il consumo ulteriore al limite dei 220 kWh è pari o maggiore ai 150 kWh di capienza della fascia esente. Tale situazione può essere rappresentata indicando al rigo M3 i 150 kWh della fascia esente recuperati a tassazione e al rigo M1 l'ulteriore consumo mensile normalmente assoggettato a tassazione.

6. RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione è riservato ai soggetti che forniscono l'energia elettrica ai consumatori finali (*Soggetto obbligato con Autorizzazione*) e si compone del solo quadro K-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE.

Come per i precedenti quadri del prospetto annuale dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita, anche il quadro "K" deve essere compilato per ciascun comune di ogni provincia interessata dalle forniture di energia elettrica, indicando obbligatoriamente la provincia e il comune cui si riferisce.

Tale prospetto è utile per l'inserimento dei dati relativi a rimodulazioni dei consumi, oggetto di precedenti fatturazioni, ma può essere ugualmente utilizzato anche nel caso siano stati fatturati nel corso del 2021 maggiori consumi di energia elettrica fornita in vigore delle addizionali comunali e provinciali, soppresse nei territori delle Regioni a statuto ordinario dal 1° gennaio 2012 e, poi, definitivamente abrogate, con decorrenza 1° aprile 2012, sull'intero territorio nazionale.

Attesa la portata dell'art. 14 del testo unico in merito agli indebiti pagamenti, si tenga presente che, sotto il profilo fiscale, le fatture che rettificano precedenti fatture emesse possono assumere una diversa valenza in base alle motivazioni che le hanno determinate.

Infatti, se trattasi di conguagli di precedenti periodi di consumo stimato, che rientrano tra le modalità di fatturazione ordinarie previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, pur rettificando le quantità di consumo imputate nei periodi intercorsi tra due letture effettive del contatore, tali tipologie di fatture non sono dovute ad errori di applicazione del regime fiscale e, pertanto, non sono conseguenza di un indebito versamento dei tributi.

Viceversa, maggiori versamenti di imposta dovuti ad errori di entità o di imputazione dei consumi, configurano indebiti pagamenti e il diritto ad una corrispondente detrazione, ovvero al rimborso del credito, deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dal citato art. 14 del testo unico.

Il quadro K, ovvero il prospetto delle rettifiche di fatturazione, riguarda i soli usi assoggettati ad accisa o alle addizionali, riproponendo la suddivisione dei consumi in funzione della tipologia di utilizzo. Come ulteriore dettaglio, è prevista la distinzione tra rettifiche “in addebito” e rettifiche “in accredito”.

Per ciascuna voce di addebito o accredito vanno trascritte la quantità oggetto della rettifica, l'aliquota applicata e l'importo risultante dal prodotto della quantità per l'aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

Dal momento che la procedura informatica per la compilazione e l'invio della dichiarazione in modalità U2S effettua automaticamente il prodotto della quantità inserita per l'aliquota selezionata e l'importo risultante non è modificabile, al fine di poter rappresentare situazioni per le quali siano state rettificate fatture per l'applicazione o meno dell'accisa nella misura fissa di euro 4.820 (prevista per le forniture di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh, sui consumi mensili eccedenti i primi 200.000 kWh), è stata inserita tra le aliquote selezionabili in corrispondenza del rigo K4 e del rigo K8 (concernenti i consumi non domestici assoggettati ad accisa) un valore 0,0000 che consente la digitazione dell'importo corrispondente all'applicazione della suddetta misura fissa di accisa.

Per ogni tipologia di utilizzo si sommano tutti gli importi in addebito e si sottraggono tutti gli importi in accredito: il valore così determinato, con l'eventuale segno negativo, è riportato nella colonna “totale” corrispondente alla tipologia di utilizzo.

Gli importi totali delle rettifiche di fatturazione, tanto per l'accisa, quanto per l'addizionale, vanno infine riportati –aggregati per competenza provinciale e con l'eventuale segno negativo– nei rispettivi quadri di liquidazione.

Si precisa che le modalità di calcolo sopra descritte (quantità per aliquota) non tengono evidentemente conto degli eventuali arrotondamenti effettuati per ogni singola fattura, pertanto il totale riportato potrà non corrispondere con l'importo di accisa effettivamente fatturato, dato dalla somma algebrica degli importi delle singole fatture. Al fine di annullare tali effetti, l'eventuale differenza va riportata nell'apposito rigo “arrotondamenti” previsto nei prospetti di liquidazione.

Riguardo ai consumi assoggettati ad addizionale (per forniture risalenti a periodi anteriori alla loro abrogazione), essi devono essere distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Per le abitazioni, oltre alla distinzione tra residenza anagrafica e seconde case, i consumi vanno ripartiti a seconda che il versamento dell'addizionale sia diretto al comune (utenze fino a 200 kW) o all'Erario/Regione autonoma Valle d'Aosta (utenze oltre 200 kW).

Per i locali e luoghi diversi dalle abitazioni, i consumi sono distinti a seconda che il versamento dell'addizionale sia diretto alla provincia o all'Erario/Regione autonoma Valle d'Aosta.

Per maggiori informazioni sull'applicazione delle addizionali, qualora si rendesse ancora necessario, si rimanda a quanto riferito nelle premessa alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione del 2012.

7. LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA

Il quadro P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA del prospetto di liquidazione dell'accisa va compilato per ambito provinciale e consente di determinare gli importi dovuti a partire dai consumi dichiarati nei quadri "M", corrispondenti alle dodici mensilità per i *soggetti obbligati con Licenza*, ovvero all'insieme delle forniture comunali aggregate per competenza provinciale per i *soggetti obbligati con Autorizzazione*. Questi ultimi, quindi, compilano un prospetto di liquidazione (quadro "P") per ciascuna delle province nel cui territorio abbiano fornito l'energia elettrica.

Qualora nel corso del 2021 sia stata attivata la fornitura di energia elettrica in una nuova provincia rispetto a quelle indicate nella denuncia di inizio attività e successivi aggiornamenti, il corrispondente quadro di liquidazione dell'accisa deve riportare l'indicazione del mese in cui ha avuto inizio l'attività di vendita ai consumatori finali in quella provincia (data della prima fornitura attivata).

Nelle colonne dei consumi del quadro "P" vanno quindi riportati i quantitativi di energia elettrica assoggettati all'accisa già indicati nei quadri "M".

Ovviamente il quantitativo in chilowattora indicato in ogni rigo, relativo ad una specifica tipologia di utilizzo, deve coincidere con la sommatoria dei chilowattora indicati per la stessa tipologia nei quadri "M" che, a seconda del soggetto dichiarante, come detto nel paragrafo 5, sono o mensili o per ambito comunale.

Corrispondentemente a quanto già segnalato per il quadro M, è stato eliminato il rigo P3 (consumi in *locali e luoghi diversi dall'abitazione - fino al 31/05/2012*) e il dettaglio della specifica "*dal 01/06/2012*" riferita ai rigi da P4 a P6 (consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni suddivisi in relazione alla corrispondente tassazione per scaglioni di consumo).

Per ogni tipologia di utilizzo vanno quindi indicate le relative aliquote impositive vigenti al momento in cui si sono verificati i consumi.

Al fine di consentire la ripartizione dei consumi assoggettati a differenti aliquote, nella procedura informatica per la compilazione e l'invio della dichiarazione il quadro "P" è concepito in modo che si possano valorizzare per la stessa tipologia di impiego più di un rigo, corrispondentemente alle aliquote applicate.

L'imposta di ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei consumi per la relativa aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

I venditori di energia elettrica ai consumatori finali (*soggetti obbligati con Autorizzazione*), devono inoltre trascrivere, negli appositi campi, gli importi delle rettifiche di fatturazione ordinarie e delle rettifiche di fatturazione per frodi, desunte dal quadro “K”, con il relativo segno (negativo, se le rettifiche a credito degli utenti superano quelle a debito).

Sempre con riferimento alle forniture ai consumatori finali, si ribadisce che, al fine di far corrispondere il totale della colonna dell'imposta dei quadri di liquidazione con il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture, deve essere indicato nel rigo “arrotondamenti” l'eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle fatture e, qualora l'importo dell'imposta complessivamente fatturata sia inferiore rispetto a quello derivante dal calcolo matematico della somma dei prodotti dei consumi per le corrispondenti aliquote, la differenza deve essere indicata con il segno negativo.

Ciò in quanto, l'accisa dovuta sui consumi fatturati nell'anno è stata liquidata in ogni fattura emessa nei confronti dei consumatori finali, nel corso dello stesso anno, come prodotto dei consumi per l'aliquota (art 56, comma 3 del testo unico) e, quindi, ogni singola liquidazione risente delle regole dell'arrotondamento ed ogni importo così liquidato rappresenta l'accisa dovuta, acquisita dal venditore per diritto di rivalsa, che deve essere dallo stesso riversata all'erario, fatto salvo quanto già versato in rate di acconto.

8. RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE

Come anticipato nelle premesse alle presenti istruzioni, dal 1° gennaio 2022 le contabilità e i versamenti dell'accisa dovuta sui consumi di energia elettrica saranno impostati in base alla suddivisione del territorio nazionale in sette ambiti territoriali, ognuno dei quali è costituito dall'aggregazione delle province regolate dalle medesime norme statutarie (Ordinario, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano).

In questa fase di passaggio dalle contabilità provinciali a quelle per ambito territoriale, l'operazione di riepilogo e saldo dell'accisa viene effettuata attraverso due quadri:

- ◆ **QUADRO X RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA–CONGUAGLIO PER L'ANNO 2021, riferito alla singola provincia**, che consente di determinare il conguaglio tra le rate di acconto calcolate per il 2021 (nella precedente dichiarazione) e l'effettiva accisa dovuta sui consumi 2021 accertati in questa dichiarazione annuale e liquidati nel quadro “P” per la stessa provincia;
- ◆ **QUADRO Q RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA–RATEI PER AMBITO PER L'ANNO 2022, riferito ad uno dei suddetti ambiti territoriali**, che riporta la liquidazione provinciale già indicata nel quadro X (rigo X1) o la sommatoria delle liquidazioni provinciali (Σ di X1) delle singole province appartenenti al medesimo ambito territoriale, consentendo di indicare le rate di acconto dovute per il 2022 sulla base dei consumi o delle forniture effettuati nell'ambito territoriale a cui il quadro viene riferito.

Per la compilazione del quadro X, una volta specificata la provincia cui viene riferito, i dati da indicare sono i seguenti:

→ **accisa liquidata**, rigo X1, come risulta dal totale del quadro “P” di liquidazione dell’accisa per la medesima provincia (rigo P14);

→ **ratei d’acconto calcolati nella precedente dichiarazione** (per la medesima provincia), rigo X2, come risulta dal totale acconti del quadro “Q” della dichiarazione 2020, salvo diversa successiva rideterminazione da parte dell’Ufficio competente ovvero, in caso di variazione delle aliquote d’imposta, da parte dell’azienda. In pratica, l’importo da indicare deve corrispondere al debito d’imposta calcolato sull’imponibile accertato nella precedente dichiarazione annuale, a prescindere dai versamenti effettivamente eseguiti nel corso dell’anno 2021 sulla base del conguaglio 2020 o di crediti pregressi. Per il primo anno di attività l’importo dei ratei d’acconto da indicare è quello determinato in via presuntiva dall’Ufficio competente.

Nei casi in cui, a fronte di provvedimenti e di avvisi di pagamento emessi dal competente Ufficio, si è provveduto nel corso dell’anno ad effettuare i versamenti dovuti, con conseguente fatturazione per rivalsa nei confronti dei clienti finali, ovvero sono state emesse fatture di recupero nei confronti di clienti finali con contestuale versamento dell’accisa, tali versamenti devono essere sommati ai ratei d’acconto, avendo inserito dovendo comunque inserire i dati delle suddette fatture nel quadro “M” o nel quadro “K” per l’accertamento dei consumi da riportare nel quadro di liquidazione per la determinazione del debito d’accisa dell’anno 2021.

→ **saldo dell’accisa**, definito come differenza tra *accisa liquidata* e *ratei d’acconto*:

- se il valore della differenza è positivo, riportarlo nel rigo X3, **conguaglio accisa a debito**;
- se il valore della differenza è negativo, riportarlo nel rigo X4, **conguaglio accisa a credito**.

→ **credito pregresso non utilizzato al 31/12/2021**, rigo X5, tenuto conto che con il quadro X si chiude la contabilità provinciale, questa indicazione riguarda l’eventuale credito che, al netto delle detrazioni già eseguite sui versamenti dovuti nel 2021, risulta ancora non utilizzato e che si vuole trasferire dalla contabilità provinciale a quella dell’ambito, per portarlo in detrazione dai successivi versamenti dovuti nell’ambito medesimo.

Per la compilazione del quadro Q va, in primo luogo, specificato l’ambito territoriale cui viene riferito, ossia quello a cui devono essere attribuiti i versamenti di acconto 2022 per i consumi o le forniture in essere nella(e) corrispondente(i) provincia(e).

A tale riguardo si evidenzia che:

- con l’applicativo User to System (U2S), saranno selezionabili nell’apposito campo del quadro Q le stringhe “Ordinario”, “Sicilia”, “Sardegna”, “Valle d’Aosta”, “Friuli Venezia Giulia”, “Trento” e “Bolzano”;
- con la modalità di compilazione e trasmissione System to System (S2S), sarà mantenuta nel tracciato record l’identificazione dell’ambito con una sigla di provincia. In particolare:
 - quando il quadro Q riguarda il liquidato e le rate di acconto per i consumi o le forniture in essere nella stessa provincia del codice ditta del dichiarante o nelle

province appartenenti allo stesso ambito territoriale come sopra definito, l'identificazione dell'ambito è data dalla stessa sigla provinciale del codice ditta;

→ quando il quadro Q riguarda il liquidato e le rate di acconto per le forniture in essere in province di un **ambito diverso da quello identificato dalla sigla provinciale del codice ditta del dichiarante**, l'identificazione dell'ambito è dato:

- dalla sigla provinciale del capoluogo di regione (PA = Sicilia / CA = Sardegna / AO = Valle d'Aosta / TS = Friuli Venezia Giulia), per le regioni a statuto speciale;
- dalle stesse sigle provinciali (TN o BZ), per le province autonome;
- dalla sigla "IT", per l'ambito Ordinario.

Definito l'ambito, i dati da indicare nel quadro sono i seguenti:

→ **accisa liquidata**, rigo Q1, riporta l'accisa liquidata nell'ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali (Σ dei rigi X1 dei quadri X compilati per le province appartenenti allo stesso ambito nelle quali sono state effettuate forniture di energia elettrica nel corso del 2021), nel caso di consumi o forniture relativi ad un'unica provincia, il Q1 corrisponderà alla liquidazione già indicata al rigo X1 del quadro X della provincia (corrispondente al dato indicato al rigo P14 del quadro P compilato per la medesima provincia)

→ **conguaglio accisa a credito**, rigo Q4, riporta l'eventuale saldo a credito risultante nell'ambito come sommatoria dei conguagli dell'accisa a credito maturati nelle singole province di fornitura (Σ dei rigi X4 dei quadri X compilati per le province appartenenti allo stesso ambito nelle quali sono state effettuate forniture di energia elettrica nel corso del 2021), nel caso di unica provincia, il Q4 corrisponderà a quanto risultante al rigo X4

→ **ratei mensili in acconto**, costituiti dagli importi a debito alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno 2022. I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre e gli importi delle singole rate vanno così determinati:

- la rata base deve essere pari a un dodicesimo dell'imposta calcolata sull'imponibile costituito dai consumi accertati dell'anno 2021. In assenza di variazioni di aliquota, la rata base è un dodicesimo dell'accisa liquidata, riportata al rigo Q1, salvo il caso in cui l'attività sia iniziata nel corso del 2021 e, quindi, la liquidazione dei consumi nell'ambito non corrisponde all'intero anno. Per tali casi, la rata base, è determinata dividendo l'importo Q1 per i mesi di attività.

Per maggior chiarezza, si fa presente che la tenuta delle contabilità per ambito si basa sul presupposto che il territorio dell'ambito è un unicum costituito dall'insieme delle province che ne fanno parte. Pertanto per inizio attività si intende l'avvio della prima fornitura nel territorio dell'ambito. Conseguentemente, l'acquisizione in corso d'anno di forniture di energia elettrica in una provincia dell'ambito non ha effetti sulla determinazione della rata base quando sono già attive forniture in province incluse nell'ambito stesso.

In relazione alla data di presentazione della dichiarazione annuale si verificano i seguenti casi:

- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a gennaio 2022, tutte le dodici rate assumono il valore costante della rata mensile in acconto, calcolata come rata base per il 2022
- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a febbraio 2022, la rata di gennaio ("01") dovrà corrispondere alla sommatoria delle rate determinate per il 2021 nelle province appartenenti all'ambito, ovvero avrà lo stesso valore della rata base determinata per il 2021, se unica provincia. L'importo da indicare come rata mensile in acconto di

febbraio (“02”) si ottiene sommando, se positivo o sottraendo, se negativo, il conguaglio tra la rata base 2022 e la rata indicata per il mese di gennaio, in modo da equiparare contabilmente l’importo dovuto a gennaio alla rata base 2022. Le altre rate mensili in acconto (da “03” a “12”) assumono il valore costante della rata base 2022, salvo nel caso in cui l’importo del conguaglio negativo tra la rata base e la rata indicata a gennaio sia superiore alla stessa rata base 2022: in tale evenienza, detto conguaglio va recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da febbraio – fino a concorrenza totale dell’importo

- ∨ nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2022, la rata da indicare per il mese di febbraio (“02”) ha lo stesso valore stabilito per la rata di gennaio. L’importo da indicare come rata mensile in acconto per il mese di marzo (“03”) si ottiene sommando, se positivo o sottraendo, se negativo, il conguaglio tra la rata base 2022 e le rate indicate a gennaio e febbraio, in modo da equiparare contabilmente l’importo dovuto a gennaio e febbraio alla rata base 2022. Le altre rate mensili in acconto (da “04” a “12”) assumono il valore costante della rata base 2022, salvo nel caso in cui l’importo del conguaglio negativo tra la rata base 2022 e le rate indicate a gennaio e febbraio sia superiore alla stessa rata base 2022: in tale evenienza, detto conguaglio va recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da marzo – fino a concorrenza totale dell’importo.

Si precisa che i ratei mensili in acconto sono, come sopra detto, i dodicesimi dell’accisa calcolata sulla base dei consumi dell’anno 2021 accertati nell’ambito e devono, pertanto, essere riportati nei rispettivi campi da “01” a “12”, anche se i corrispondenti versamenti dovessero risultare di diverso importo per effetto dell’eventuale conguaglio a credito eventualmente riportato al rigo Q4 o per la presenza di crediti pregressi.

→ **totale acconti**, determinato come sommatoria dei dodici ratei mensili in acconto. In assenza di variazione di aliquota, salvo casi particolari, come ad esempio qualora la rata di gennaio o le rate di gennaio e febbraio versate nella vecchia misura (rata di acconto 2021) risultino di importo superiore all’accisa liquidata o nel caso in cui la liquidazione dell’accisa riguardi un’attività iniziata in corso d’anno, il totale acconti dovrebbe corrispondere all’importo riportato al rigo Q1, nel limite degli arrotondamenti originati dalla divisione dell’importo in dodici rate.

Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli del rigo accisa liquidata; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto o azzerati se negativi.

9. LIQUIDAZIONE DELL’ADDIZIONALE

Il quadro R-LIQUIDAZIONE DELL’ADDIZIONALE D.L.511/88 del prospetto di liquidazione per l’addizionale comunale e provinciale ex art. 6 del D.L. 511/88, riguarda una tassazione sul consumo dell’energia elettrica che è stata soppressa nei territori delle Regioni a statuto ordinario dal 1° gennaio 2012 e, poi, definitivamente abrogata con decorrenza 1° aprile 2012, tanto da non essere più applicabile da tale ultima data anche ai consumi di energia elettrica nei territori delle Regioni a statuto speciale o nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'evenienza che tale prospetto debba essere compilato, quindi, riguarda esclusivamente l'eventualità che nel corso del 2021 siano state emesse fatture riferite a forniture avvenute in vigenza di dette addizionali e, conseguentemente, può riguardare esclusivamente il *Soggetto obbligato con Autorizzazione* che fornisce l'energia elettrica ai consumatori finali, che abbia fatturato nel 2021 consumi che all'epoca non erano stati assoggettati alle addizionali.

Tutto ciò premesso, se dovuto, il quadro "R" deve essere compilato per ambito provinciale.

Esso è suddiviso in tre sezioni, identiche per contenuto, distinte solo in relazione alla competenza dei versamenti:

- ⇒ **CAPITOLO 1411/02 E REGIONE VALLE D'AOSTA** (addizionale di competenza statale -cap. 1411/02- per forniture con potenza superiore a 200 chilowatt, escluse quelle effettuate nelle Province autonome di Trento e Bolzano, o nella Regione autonoma Valle d'Aosta);
- ⇒ **DOVUTA AI COMUNI** (addizionale di competenza comunale per forniture con potenza fino a 200 chilowatt alle abitazioni e senza limitazione di potenza per le forniture alle abitazioni nell'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano);
- ⇒ **DOVUTA ALLA PROVINCIA** (addizionale di competenza provinciale per forniture con potenza fino a 200 chilowatt ai locali e luoghi diversi dalle abitazioni e senza limitazione di potenza per le forniture ai locali e luoghi diversi dalle abitazioni nell'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano).

Tale prospetto consente di determinare gli importi dovuti per ambito provinciale all'Erario e/o agli enti locali destinatari, in base all'insieme degli importi per addizionale accertati per ambito comunale nel quadro "K", aggregati per competenza provinciale.

Il prospetto consente altresì l'indicazione, negli appositi campi previsti per ciascun capitolo erariale di imputazione o ente destinatario dei versamenti, degli importi delle rettifiche di fatturazione per frodi, con il relativo segno (negativo, se le rettifiche a credito degli utenti superano quelle a debito).

10. SALDO DELL'ADDIZIONALE

Se compilata la sezione relativa alla competenza erariale (cap. 1411/02) del precedente quadro "R" del prospetto di liquidazione dell'addizionale, è conseguentemente dovuta la compilazione del quadro S-SALDO DELL'ADDIZIONALE D.L.511/88 del prospetto per il saldo dell'addizionale comunale e provinciale.

Tale quadro prevede solo la sezione relativa al capitolo erariale di imputazione delle addizionali (1411/02) ed è funzionale solo alla determinazione di un eventuale conguaglio relativo alle fatturazioni emesse con applicazione dell'addizionale.

11. ELENCO CLIENTI CON FORNITURA PER USO IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI

Per le forniture di energia elettrica, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per impieghi non soggetti a tassazione o esenti in tutto o in parte, nonché per i casi per i quali è stata applicata l'accisa nella misura fissa di euro 4.820 (prevista per le forniture di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh, sui consumi mensili eccedenti i primi 200.000 kWh), è dovuta la compilazione dell'elenco clienti indicando per ogni fornitura:

- il codice identificativo del cliente finale (codice ditta ovvero partita IVA o codice fiscale);
- l'identificativo del punto di prelievo del cliente (POD) cui si riferisce la fornitura;
- la tipologia di utilizzo dell'energia elettrica individuata mediante la relazione quadro/rigo dei quadri J, L e M della dichiarazione (indicando l'identificativo del quadro "J" e l'identificativo del rigo da 01 a 05, per i consumi non sottoposti ad accisa, oppure l'identificativo del quadro "L" e l'identificativo del rigo da 01 a 11, per i consumi esenti da accisa (con esclusione del rigo 9, riguardante le abitazioni) ed infine l'identificativo del quadro "M" e l'identificativo del rigo 12, per i consumi cui è stata applicata l'accisa nella misura fissa di euro 4.820).

In caso di fornitura a clienti titolari di licenza fiscale per l'acquisto di energia elettrica per uso proprio, ossia soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica da essi stessi acquistata e consumata, ai sensi del comma 1, lettere c) e c-bis) e del comma 2, dell'art. 53 del testo unico, va indicato l'identificativo del quadro "I" e l'identificativo della tipologia di fornitura "Q";

- la modalità di applicazione del regime fiscale sopra individuato, ossia se riguarda tutta la fornitura (*intera fornitura*), oppure una parte dei consumi fatturati (*a forfait*) e nel caso specificando la percentuale utilizzata, ovvero se riguarda una parte dei consumi fatturati in base all'utilizzo di contatori (*mediante misura*); per la modalità di tassazione individuata dall'indicazione del rigo 12 del quadro M, l'applicazione è dovuta in relazione al superamento di una soglia di consumo mensile;
- la quantità fornita in kWh (ossia la quantità fatturata nell'anno in dichiarazione);
- l'indirizzo e il codice catastale relativo al punto di prelievo del cliente (POD);
- l'importo dell'accisa liquidata (indicando 0 se non dovuta);
- la data dalla quale è stata applicata l'agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa);
- la data dalla quale non viene più applicata l'agevolazione, nei casi di cessazione della fornitura in corso d'anno (nel formato gg/mm/aaaa).

12. ELENCO PROPRI FORNITORI

Il *Soggetto obbligato con Autorizzazione* deve riportare in questo allegato alla dichiarazione i dati relativi all'energia elettrica acquistata, indicandone la provenienza e il fornitore, con le relative quantità.

Pertanto l'elenco è costituito essenzialmente da tre colonne, nelle quali viene richiesto di inserire, rispettivamente:

1. la **PROVENIENZA**, intesa come nazionalità del soggetto da cui è stata acquistata l'energia elettrica, da distinguere in:
 - a. nazionale;
 - b. UE;
 - c. extra UE.

2. il *CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE*, ossia il codice accisa/ditta, la partita IVA o il codice fiscale del suddetto soggetto, se di nazionalità italiana, altrimenti la sigla dello stato comunitario o extra comunitario;
3. le relative *QUANTITÀ*, in kWh, riscontrabili dalle fatture di acquisto.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2021

PREMESSA

L'art. 26, del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche (d'ora in avanti denominato "testo unico"), concernente disposizioni particolari per il gas naturale, individua al comma 7 i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa ed agli adempimenti connessi. Tali soggetti devono presentare la dichiarazione prevista dal comma 13 del medesimo art. 26, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l'accertamento e la liquidazione del debito d'imposta.

Il gestore della rete di gasdotti nazionale, su propria richiesta, può rientrare tra i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa relativa al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto, come previsto dal comma 8 dell'articolo in parola. In tal caso, è tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale in qualità di soggetto obbligato limitatamente all'accertamento e alla liquidazione delle suddette quantità.

I soggetti obbligati che devono presentare la dichiarazione annuale prevista dal predetto comma 13, vengono distinti in relazione all'attività svolta o all'impiego cui destinano il gas, in coerenza con le tipologie indicate dai suddetti commi 7 e 8:

- Vendita al consumatore finale/servizio di default;
- Uso proprio;
- Vettoriamento.

Con il comma 14, del ripetuto art. 26, vengono invece individuati quei soggetti, diversi dai soggetti obbligati in quanto svolgono attività di vettoriamento del gas naturale, che sono tenuti a fornire i dati riepilogativi del gas naturale trasportato e distribuito per conto dei soggetti obbligati mediante la presentazione di una dichiarazione annuale riepilogativa.

L'adempimento dichiarativo di cui alle richiamate disposizioni normative, dovrà essere assolto in forma telematica entro il mese di marzo del 2022 utilizzando la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ovvero System to System (S2S) e User to System (U2S) già descritti nella nota n. 156148 del 31 ottobre 2019 reperibile nel sito internet di questa Agenzia.

Con riguardo alla compilazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali in oggetto, si segnala che anche per tale adempimento devono essere rispettate le modalità

già in uso per l'invio delle comunicazioni mensili previste dalle Determinazioni direttoriali prot. n. 476905/RU e 476906/RU del 22/12/2020.

A tal riguardo si fa rinvio a quanto comunicato dalla Direzione Organizzazione e Digital Transformation, con nota 384462/RU del 14 ottobre 2021 con la quale sono state fornite ulteriori istruzioni in merito all'implementazione del nuovo profilo **“Sottoscrittore”** (**“dlr_gasnatur_sottoscrittore”**) che può essere attribuito unicamente ad una persona fisica ed è indispensabile per l'invio della dichiarazione con la modalità U2S e per la sottoscrizione della dichiarazione in modalità S2S.

L'acquisizione del profilo predetto si rende, quindi, necessaria anche per il soggetto obbligato che provveda direttamente all'esecuzione dell'adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S.

Il nuovo profilo deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello Autorizzativo Unico dell'Agenzia (MAU), disponibili nella sezione “mio profilo” del portale.

Nel caso in cui il profilo **“Sottoscrittore”** sia delegato a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega dovrà essere approvata dall'Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea procura scritta.

In linea con quanto già anticipato dalla Direzione Organizzazione e Digital Transformation, con nota 384462/RU del 14 ottobre 2021, si sottolinea che, in mancanza dell'assunzione del profilo “Sottoscrittore”, la trasmissione delle dichiarazioni non sarà più possibile con il solo profilo “dlr_gasnatur” a suo tempo rilasciato.

Rispetto alla precedente annualità la sequenza dei dati richiesti per la dichiarazione riepilogativa del gas naturale trasportato e distribuito (cui sono tenuti i soggetti individuati dal comma 14 dell'art. 26) non hanno subito modifiche sostanziali.

Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione annuale alla cui presentazione sono tenuti i soggetti obbligati (art. 26, comma 13) al versamento dell'accisa sul gas naturale, si fa presente che con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio u.s. è stato stabilito il passaggio, a partire del 1° gennaio 2022, dall'attuale sistema provinciale di contabilizzazione e versamento dell'accisa sul gas naturale, al nuovo sistema di contabilizzazione e versamento per ambiti territoriali, in merito al quale sono state fornite dettagliate indicazioni con la Circolare n. 29/2021 e con la Circolare n. 41/2021, reperibili, come gli altri documenti citati, sul sito internet dell'Agenzia.

L'adozione della nuova modalità di tenuta delle contabilità nel settore del gas naturale, è finalizzata a semplificare e razionalizzare gli adempimenti conseguenti all'attività di fornitura svolta in più province, facendo salva la corretta imputazione dell'accisa relativa a forniture effettuate nel territorio delle Regioni a Statuto speciale e delle Province

autonome in funzione della compartecipazione al relativo gettito da parte di tali Enti territoriali.

Conseguentemente, è stata individuata una nuova ripartizione del territorio nazionale così articolata:

- un **ambito ordinario**, composto dall'insieme unitario dei territori (Comuni e Province) di tutte le Regioni a statuto ordinario;
- **sei distinti ambiti speciali**, di cui quattro relativi ~~riferiti~~ a ciascuna delle regioni a Statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia) e due relativi a ciascuna delle Province autonome (Trento e Bolzano).

Per consentire quanto sopra sono stati realizzati alcuni limitati interventi sul modello della dichiarazione, finalizzati alla chiusura delle contabilità provinciali (con la definizione del conguaglio) e alla gestione della contabilità per ambito (con la determinazione delle rate di acconto dovute nell'ambito).

In buona sostanza, rimangono invariate le modalità di compilazione dei quadri generali, di quelli di consumo comunali e di liquidazione provinciali nonché l'allegato clienti, mentre si è reso necessario "sdoppiare" il quadro di riepilogo e saldo dell'accisa (attualmente necessario per ogni provincia interessata dalle forniture effettuate nell'anno) per definire, da una parte il conguaglio a debito e il conguaglio a credito per provincia per l'anno 2021 e dall'altra l'entità delle nuove rate di acconto, "per ambito", dovute per l'anno 2022, calcolate in base all'aggregazione del debito d'imposta accertato nelle province appartenenti ad ognuno degli ambiti territoriali sopra indicati.

Attesa l'unicità della struttura della dichiarazione, tale intervento, che si concretizza in una diversa modalità di compilazione del prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa, interessa tutti i soggetti tenuti a versare l'accisa sul gas naturale, anche se gli effetti sostanziali riguardano solamente i soggetti obbligati che svolgono attività di vendita ai consumatori finali in più di una provincia.

Ciò comporterà, ad esempio, che anche i soggetti obbligati che svolgono attività di vendita nella sola provincia della propria sede legale, così come gli acquirenti di gas naturale per uso proprio, dovranno distinguere i dati per il conguaglio provinciale 2021 e per le rate 2022 dell'ambito territoriale, anche se riguardano il medesimo conto tenuto dallo stesso ufficio territorialmente competente sulla sede legale o sull'impianto del soggetto obbligato.

Tutto ciò premesso, il quadro L che in precedenza era relativo ad ogni singola provincia di fornitura, diviene ora il quadro di riepilogo e saldo dell'accisa dovuta nell'ambito territoriale ed è destinato ad alimentare la contabilità tenuta dall'Ufficio territorialmente competente per ambito.

Pertanto, solo in questa fase di passaggio al nuovo sistema di contabilizzazione e pagamento dell'accisa, dovendo definire le situazioni contabili del 2021 che sono ancora

su base provinciale, occorre mantenere un quadro di riepilogo e saldo dell'accisa per provincia.

In pratica, per la dichiarazione del 2021 è stato inserito un quadro aggiuntivo, il **“QUADRO X”**, denominato **“RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA - CONGUAGLIO PER L'ANNO 2021”**, composto di due sezioni per la distinzione dei capitoli 1412 e 1421, che assolve alla funzione di raccordo tra il sistema provinciale ancora vigente nel 2021 e il nuovo criterio per ambiti. Tale quadro è destinato a contenere nelle due sezioni i dati per la determinazione del conguaglio (a debito o a credito) per ciascuna provincia distintamente per capitolo, riprendendo il totale accisa liquidata del corrispondente rigo del quadro I (rigo I4 o I21) e raffrontandolo al totale acconti dovuti per il medesimo capitolo in base ai consumi dell'anno precedente, in modo da consentire all'Ufficio competente alla tenuta della contabilità “per provincia” di avere le informazioni necessarie per la gestione dell'ultimo anno d'imposta su base provinciale. Considerato che la funzione di questo quadro è quella di consentire la chiusura delle contabilità provinciali, è inoltre previsto per ognuno dei due capitoli un rigo (X5 e X10) denominato “credito pregresso non utilizzato al 31/12/2021” nel quale il soggetto obbligato dichiarante potrà indicare l'importo dell'eventuale credito pregresso che ritiene di vantare alla data predetta, ossia al netto delle detrazioni eseguite sui versamenti dovuti, sulla contabilità provinciale cui il quadro stesso viene riferito.

Il **“QUADRO L”**, per questa fase di passaggio rinominato **“RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA - RATEI PER AMBITO PER L'ANNO 2022”**, mantiene la separazione in due sezioni per distinguere i capitoli 1412 e 1421 e prevede, per ciascun capitolo, l'indicazione del valore aggregato dell'accisa liquidata riportata nei quadri X delle province appartenenti all'ambito, che determina l'importo dell'accisa dovuta.

Per questa annualità non sarà editabile il campo riguardante i "ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione" (esposto, invece, per ogni provincia dell'ambito considerato nel rispettivo Quadro X), atteso che si tratta di un dato non disponibile per il 2021, nel quale vige ancora il criterio di contabilizzazione dell'accisa “per provincia”.

Per gli stessi motivi non sarà altresì editabile il conguaglio a debito, che ove presente nel quadro X, andrà versato sul corrispondente conto provinciale. Diversamente, è editabile il conguaglio a credito risultante come sommatoria degli eventuali conguagli provinciali a credito, affinché possa essere detratto dai versamenti dovuti nell'ambito. Infine, il quadro prevede l'indicazione delle rate di acconto mensili dovute nel 2022. Nel modello AD-2 di riferimento, il nuovo prospetto di riepilogo e saldo si presenta con questa veste grafica:

RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA

PROVINCIA DI

QUADRO X **RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA - CONGUAGLIO PER L'ANNO 2021**

CAPITOLO 1412	ACCISA LIQUIDATA (rigo I4)	X1		,	
	RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	X2		,	
SALDO DELL'ACCISA (sottrarre il rigo X2 dal rigo X1 e riportare il valore al rigo X3, se positivo, ovvero al rigo X4, se negativo)	CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO	X3		,	
	CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO	X4		,	
CREDITO PREGRESSO NON UTILIZZATO AL 31/12/2021		X5		,	
CAPITOLO 1421	ACCISA LIQUIDATA (rigo I21)	X6		,	
	RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	X7		,	
SALDO DELL'ACCISA (sottrarre il rigo X7 dal rigo X6 e riportare il valore al rigo X8, se positivo, ovvero al rigo X9, se negativo)	CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO	X8		,	
	CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO	X9		,	
CREDITO PREGRESSO NON UTILIZZATO AL 31/12/2021		X10		,	

AMBITO

QUADRO L **RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA - RATEI PER AMBITO PER L'ANNO 2022**

CAPITOLO 1412	ACCISA LIQUIDATA (Rigo X1 o \sum righe X1 province appartenenti all'ambito)				L1		,	
	RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE				L2		,	
SALDO DELL'ACCISA (sottrarre il rigo L2 dal rigo L1 e riportare il valore al rigo L3, se positivo, ovvero al rigo L4, se negativo)	CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO				L3		,	
	CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO (Rigo X4 o \sum righe X4 per ambito)				L4		,	
RATEI MENSILI	01	02	03	04				
IN ACCONTO	05	06	07	08				
	09	10	11	12	TOTALE ACCONTI	L5		,
CAPITOLO 1421	ACCISA LIQUIDATA (Rigo X6 o \sum righe X6 province appartenenti all'ambito)				L6		,	
	RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE				L7		,	
SALDO DELL'ACCISA (sottrarre il rigo L7 dal rigo L6 e riportare il valore al rigo L8, se positivo, ovvero al rigo L9, se negativo)	CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO				L8		,	
	CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO (Rigo X9 o \sum righe X9 per ambito)				L9		,	
RATEI MENSILI	01	02	03	04				
IN ACCONTO	05	06	07	08				
	09	10	11	12	TOTALE ACCONTI	L10		,

Maggiori indicazioni in merito alla compilazione sono riportate nel paragrafo 9. delle presenti istruzioni.

Si segnalano, infine, i seguenti interventi di aggiornamento della dichiarazione:

- nel quadro H sono state eliminati i righe H3, H4, H5, concernenti la tassazione del gas naturale usi civili in base alle tariffe T1, T2 e altri usi civili, in vigore fino al 31/12/2007, mantenendo invariati gli altri progressivi del quadro;
- sono stati dettagliati diversamente gli usi industriali di cui ai quadri F, G, H, I, M, sostituendo alle descrizioni "per consumi fino a 1.200.000 mc/anno" e "per consumi superiori a 1.200.000 mc/anno", le più appropriate descrizioni:
 1. "consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)"
 2. "consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)";
- è stata modificata la descrizione del quadro A da "GAS NATURALE INTRODOTTO" in "GAS NATURALE RICEVUTO";
- è stata modificata la descrizione del quadro B da "GAS NATURALE ESTRATTO" in "GAS NATURALE VETTORIATO" e, conseguentemente, la tipologia di estrazione viene rinominata TIPOLOGIA DI VETTORIAMENTO, le tipologie A) e B) diventano:
 1. A = "vettoriamento verso altre infrastrutture (reti o impianti di stoccaggio)"
 2. B = "distribuzione al consumo";

- nel quadro G è stato modificato il riferimento normativo relativo alle destinazioni d'uso PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (rigo G11) e AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (rigo G12). I riferimenti normativi sono ora:
 1. art. 21, co. 9, D. Lgs. n. 504/1995, per la produzione
 2. art. 21, co. 9-bis, D. Lgs. n. 504/1995, per l'autoproduzione

1. GENERALITÀ

I dati relativi al gas naturale trasportato e distribuito, consumato o venduto sono richiesti secondo la rappresentazione riprodotta nel modello AD-2 di riferimento, che si compone di:

- un frontespizio comune a tutti i soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo (*Soggetto obbligato - Soggetto non obbligato*);
- un prospetto annuale del gas naturale movimentato (quadri "A-GAS NATURALE RICEVUTO" - "B-GAS NATURALE VETTORIATO");
- un prospetto annuale del gas naturale commercializzato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa (quadro "D-GAS NATURALE VENDUTO");
- un prospetto annuale del gas naturale fatturato o impiegato per comune (quadri "E-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA PAGAMENTO DI ACCISA" - "F- GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE" - "G-TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO");
- un prospetto delle rettifiche di fatturazione per comune (quadro "H-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE");
- un prospetto di liquidazione dell'accisa per provincia (quadro "I-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA");
- un prospetto per il riepilogo e saldo dell'accisa suddiviso in:
 - uno o più quadri provinciali ("X-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA-CONGUAGLIO PER L'ANNO 2021"), composto di due sezioni per la distinzione dei capitoli 1412 e 1421 di entrata del bilancio statale, per la determinazione del conguaglio per il 2021 tra l'accisa liquidata e gli acconti dovuti per provincia, è inoltre previsto un rigo dove è possibile indicare anche l'importo dell'eventuale credito pregresso ancora non utilizzato al 31.12.2021, relativo alla stessa provincia, distintamente per i capitoli 1412 (rigo X5) e 1421 (rigo X10)
 - un quadro per ambito territoriale ("L-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA-RATEI PER AMBITO PER L'ANNO 2022"), composto anch'esso di due sezioni per la distinzione dei capitoli 1412 e 1421, per la definizione degli importi dei ratei mensili in acconto dovuti per il 2022 in uno specifico ambito (Ordinario, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano), è inoltre possibile riportare l'eventuale conguaglio a credito risultante per il capitolo 1412 o per il capitolo 1421, rispettivamente al rigo X4 o al rigo X9 (quadro provinciale X precedentemente indicato) ovvero

l'importo a credito risultante dalla sommatoria dei righe X4 o X9 dei quadri X compilati in relazione alle forniture effettuate in più province appartenenti al medesimo ambito territoriale

- un prospetto di liquidazione dell'addizionale regionale per provincia (quadro "M-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE");
- un prospetto di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale, per provincia (quadro "N-RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE") per la determinazione del conguaglio e degli importi dei ratei mensili in acconto per il 2021;
- un prospetto di liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva per provincia (quadro "O-LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA");
- un prospetto di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva, per provincia (quadro "P-RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA") per la determinazione del conguaglio e degli importi dei ratei mensili in acconto per il 2021;
- un allegato concernente l'elenco dei clienti ai quali viene fornito il gas per impieghi diversi dall'uso civile, per provincia;
- un allegato, concernente l'elenco dei propri fornitori.

In relazione all'attività svolta dal dichiarante nel settore del gas naturale, dovranno essere compilati alcuni dei suddetti prospetti, coerentemente alla realtà operativa che deve essere rappresentata, per fornire tutti gli elementi necessari all'accertamento del debito d'imposta (art. 26, comma 13, del testo unico), oppure per riepilogare le movimentazioni del prodotto (art. 26, comma 14, del testo unico).

In linea generale, si indicano i prospetti che in linea di massima dovrebbero essere compilati in base alla qualifica del dichiarante ed all'attività svolta, ferma restando la possibilità di dover utilizzare ulteriori quadri di dettaglio per rappresentare compiutamente realtà operative complesse:

Tipo operatore	Attività/Tipo impianto	Quadri
Soggetto obbligato	Vendita al consumatore finale, Servizio di default	D, E, F, G, H, I, X, L, M, N, O, P Elenco clienti agevolati Elenco propri fornitori
	Uso proprio	A, B, E, F, G, H, I, X, L, M, N, O, P Elenco propri fornitori
	Vettoriamento	A, B, G, I, X, L
Soggetto non obbligato	Vettoriamento, Coltivazione, Rigassificazione, Stoccaggio	A, B

Come accennato in premessa, in relazione a quanto previsto dai commi 8 e 14 del citato art. 26, il gestore della rete di gasdotti nazionale, che svolge l'attività di trasporto del gas naturale per conto dei soggetti obbligati e in relazione alla quale è tenuto a fornire i dati della sola movimentazione fisica del prodotto trasportato (quadri "A" e "B"), può essere considerato esso stesso soggetto obbligato relativamente al solo gas impiegato nella propria attività di vettoriamento.

In tale evenienza, può essere presentata un'unica dichiarazione annuale, in qualità di soggetto obbligato per vettoriamento, contenente sia i dati della movimentazione del gas richiesti dal comma 14 (quadri "A" e "B"), che i quantitativi assoggettati ad accisa per il particolare uso proprio di cui al comma 8 (quadro "G") e, conseguentemente, la liquidazione ed il riepilogo e saldo dell'accisa (quadri "I", "X" e "L"). Non è dovuta la compilazione dell'elenco propri fornitori.

DI SEGUITO SI FORNISCONO SPECIFICHE INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DI OGNI PROSPETTO/QUADRO

2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio si compone dei dati identificativi del dichiarante in relazione alla realtà operativa rilevante per l'adempimento in parola.

Viene richiesto di specificare la propria operatività in relazione alle seguenti distinzioni:

- Soggetto obbligato**, la cui operatività si distingue in:
 - Vendita al consumatore finale/servizio di default**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi al gas naturale fatturato ai consumatori nelle diverse tipologie di impiego, per l'accertamento e liquidazione dell'accisa, dell'addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva; nonché la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei clienti ai quali viene fornito il gas per impieghi diversi dall'uso civile e la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei propri fornitori;
 - Uso proprio**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi al gas naturale ricevuto, al consumo nelle diverse tipologie di impiego, per l'accertamento, la liquidazione, il riepilogo e il saldo dell'accisa, dell'addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva nonché la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei propri fornitori;
 - Vettoriamento**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi alla movimentazione gas naturale, al consumo per uso proprio nell'attività di vettoriamento, all'accertamento, liquidazione, riepilogo e saldo dell'accisa sui quantitativi consumati per uso proprio.

- **Soggetto non obbligato**, tenuto a fornire i dati relativi al gas naturale trasportato e distribuito per conto dei soggetti obbligati, mediante la compilazione dei quadri del prospetto del gas naturale movimentato.

Va inoltre indicato:

- il “Codice Accisa” o il “Codice Ditta” identificativo rilasciato dall'Ufficio a seguito di denuncia (art. 26, comma 10) o comunicazione (art. 26, comma 14);
- l'anno di imposta 2021 a cui si riferisce la dichiarazione;
- il luogo (comune e indirizzo) presso cui sono depositate le scritture contabili.

La denominazione della ditta e l'ubicazione (comune e indirizzo) dell'officina o la sede del soggetto obbligato ovvero della rete di distribuzione non vengono richieste in quanto acquisite dalla registrazione in Anagrafica Accise dei dati corrispondenti al codice ditta inserito.

3. GAS NATURALE RICEVUTO

Nel quadro A-GAS NATURALE RICEVUTO del prospetto annuale del gas naturale movimentato, vanno indicate le quantità (valori non negativi), in metri cubi, di gas naturale introdotto negli impianti attraverso i punti di immissione o di prelievo.

Relativamente a ciascun punto di immissione o prelievo vanno indicati:

- comune, provincia e indirizzo del punto di immissione o prelievo;
- metri cubi di gas naturale provenienti da propri pozzi;
- metri cubi di gas naturale provenienti da altre fonti (ad esempio ricavato da processi industriali);
- “Codice identificativo” del/i fornitore/i nazionale/i e relativi metri cubi introdotti;
- “Codice identificativo” del/i fornitore/i U.E. e relativi metri cubi introdotti;
- metri cubi di gas naturale provenienti da fornitori extra U.E.;
- totale metri cubi ricevuti.

Per “Codice identificativo” si intende il codice accisa, il codice ditta, la partita IVA o il codice fiscale.

Per il gas naturale proveniente da fornitori nazionali e U.E. bisogna utilizzare un rigo relativo al punto di immissione o prelievo per ciascun fornitore. Per ciascun punto di immissione o prelievo si potranno indicare una sola volta i metri cubi introdotti da propri pozzi, da altre fonti, da fornitori extra U.E. e totali.

Nel caso in cui il punto di immissione in rete consenta il transito di gas naturale di provenienza tanto U.E. che Extra U.E., se la provenienza del prodotto non è nota, si può indicare il quantitativo nella colonna U.E. omettendo il Codice identificativo del fornitore

e sostituendolo con la dicitura “per operatore che esercisce la rete di introduzione del prodotto dall'estero”.

Nel rigo “TOTALI” andranno riportati, per colonna, i totali generali del quadro: detto rigo andrà quindi utilizzato una sola volta.

4. GAS NATURALE VETTORIATO

Nel quadro B-GAS NATURALE VETTORIATO del prospetto annuale del gas naturale movimentato, vanno indicate le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale transitato dalle cabine di interconnessione verso altre infrastrutture o distribuito per conto dei fornitori ai consumatori finali allacciati ai propri PDR, aggregati per:

➤ **“Tipologia di vettoriamento”**

- vettoriamento verso altre infrastrutture (reti o impianti di stoccaggio) (tipologia “A”) – riferita ai quantitativi trasferiti ad altre infrastrutture (impianti di stoccaggio, reti di trasporto/distribuzione);
- distribuzione al consumo (tipologia “B”) – concernente le quantità di gas naturale riconsegnato alle società di vendita presso i PDR dei clienti finali allacciati alla propria rete.

➤ **“Codice identificativo”**

- codice ditta o partita IVA dell'infrastruttura destinataria del gas estratto, per la tipologia “A”
- codice ditta o partita IVA del soggetto obbligato per conto del quale il gas naturale è stato distribuito (riconsegnato presso i propri PDR ovvero prelevato dai consumatori finali in base al contratto di fornitura in essere con il soggetto obbligato), per la tipologia “B”

➤ **“Codice catastale”**

- del comune nel cui territorio è localizzata l'infrastruttura destinataria del gas vettoriato, per la tipologia “A”
- del comune nel cui territorio sono localizzati i PDR di cui alle forniture riferite al soggetto obbligato indicato dal codice identificativo, per la tipologia “B” (quantità ripartite per venditore per ambito comunale).

Nel rigo “TOTALE” andrà riportato il totale generale del quadro.

5. GAS NATURALE VENDUTO

Nel quadro “D-GAS NATURALE VENDUTO” del prospetto annuale del gas naturale commercializzato vanno indicate le quantità in metri cubi di gas naturale fatturato nel corso del 2021, specificando la tipologia di vendita e distinguendo le quantità fornite ai

consumatori finali attraverso ogni rete di distribuzione oppure cedute ad altri operatori del mercato (soggetti obbligati o non obbligati).

I quantitativi di gas naturale fatturati nel 2021 devono essere aggregati in relazione a:

- **“Tipologia di vendita”**
 - venduto a soggetti che gestiscono impianti (tipologia “C”);
 - venduto ad altri operatori del mercato (tipologia “D”);
 - venduto ai consumatori finali (tipologia “E”);
 - venduto a clienti UE (tipologia “F”);
 - venduto a clienti extra UE (tipologia “G”);
 - venduto a mezzo di contenitori di stoccaggio (tipologia “H”).

- **“Codice identificativo”**
 - codice accisa/ditta o partita IVA dell’acquirente per le tipologie “C”, “D” e “H”
 - codice accisa/ditta o partita IVA del gestore della rete di distribuzione attraverso la quale è stato fornito il gas naturale ai consumatori finali, per la tipologia “E”.
 - sigla del paese UE o extra UE, per le tipologie “F” e “G”

- **“Codice catastale”**
 - del comune nel cui territorio insiste l’infrastruttura/impianto, per le tipologie “C” e “H”
 - del comune nel cui territorio si trovano i punti di riconsegna a cui si riferisce la movimentazione dichiarata per la tipologia “E”

Nel rigo “TOTALE” va riportato il totale generale del quadro.

Le quantità sono espresse in metri cubi e possono assumere valore negativo.

6. GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO

Il prospetto annuale del gas naturale fatturato o impiegato si compone di tre quadri:

- quadro E-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA PAGAMENTO DI ACCISA, che comprende le tipologie di consumo esenti dal pagamento dell’accisa e tipologie escluse dal campo di applicazione dell’accisa;
- quadro F-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE, che comprende le tipologie di consumo assoggettate tanto all’accisa quanto all’addizionale regionale, la cui compilazione è utile laddove la regione a statuto ordinario abbia determinato le aliquote della addizionale in base a più fasce climatiche, per cui è necessaria la suddivisione dei consumi nelle rispettive fasce per la corretta applicazione dell’addizionale regionale. Considerato che la rappresentazione dei consumi per ambito comunale confluisce nel corrispondente quadro per la liquidazione dell’addizionale su base provinciale, è dovuta la compilazione di questo quadro per ogni comune

appartenente ad una provincia nella quale siano state fissate le suddette differenziazioni di aliquota, indicando la fascia appropriata. Se invece le aliquote dell'addizionale risultano costanti in tutto il territorio provinciale, la suddivisione in fasce climatiche può essere del tutto omessa, compilando direttamente il quadro "G" (TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO). In tal caso, i valori indicati nel quadro "G" per le tipologie di consumo assoggettate all'addizionale regionale andranno considerati anche per la compilazione del quadro "M" per la liquidazione dell'addizionale stessa;

- quadro G-TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO, comprende tutte le tipologie di consumo assoggettate all'accisa, dove indicare i quantitativi di gas naturale fatturati, anche se già indicati nel quadro "F", al fine di consentire i corretti puntamenti con i rispettivi quadri di liquidazione.

Per gli usi civili, è prevista la distinzione tra "UTENZE DEL CENTRO-NORD" e "UTENZE DEL MEZZOGIORNO", in considerazione delle differenti aliquote di accisa cui assoggettare le forniture, occorre quindi utilizzare la partizione corrispondente al comune cui il prospetto è riferito.

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di gas naturale, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune cui si riferisce.

Le informazioni da riportare riguardano tutte le forniture di gas naturale – fatturato agli utenti, impiegato per usi propri o comunque consumato, anche irregolarmente – sia che non comportino il pagamento dell'accisa, sia che comportino il pagamento dell'accisa e - per le Regioni a statuto ordinario - dell'addizionale regionale.

Rientrano tra i quantitativi da dichiarare anche eventuali rettifiche di fatturazione per consumi relativi all'anno corrente, con il segno negativo se a credito degli utenti, solo nel caso che non vengano dichiarate a parte nel successivo quadro "H".

Nei prospetti è richiesta, per ogni voce, il numero delle utenze fornite e la quantità in metri cubi.

I metri cubi di gas naturale risultanti dal Quadro "E", limitatamente agli usi esenti della tabella "A" del testo unico, vanno riportati nel quadro "O" per la liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva, per le sole Regioni a statuto ordinario che ne prevedono l'applicazione.

I metri cubi di gas naturale indicati nel quadro "G" per l'accisa e nel quadro "F" per l'addizionale regionale (quest'ultima per le sole Regioni a statuto ordinario), vanno riportati nei successivi quadri di liquidazione, corrispondentemente alle varie tipologie di utilizzo. In assenza di compilazione del quadro "F" (aliquote dell'addizionale costanti in tutto il territorio provinciale) il quadro di liquidazione dell'addizionale regionale può essere compilato riprendendo i quantitativi indicati al quadro "G".

Inoltre, si rammenta che nei quadri concernenti le quantità di gas naturale assoggettato ad accisa e ad addizionale regionale (e conseguentemente in quelli della corrispondente liquidazione), il dato relativo alle quantità fornite per uso industriale deve essere distinto in base all'applicazione della riduzione del 40% dell'aliquota di accisa prevista, in caso di superamento della soglia di consumo di 1.200.000 mc/anno, solo per le forniture agli "utilizzatori industriali" che ne hanno diritto.

Per una più chiara distinzione, sono state modificate le descrizioni relative ai righi dedicati all'esposizione dei quantitativi di gas naturale impiegati in USI INDUSTRIALI e alla liquidazione della relativa accisa, pertanto, i dati suddetti vengono ora suddivisi in "*consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)*" e "*consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)*".

Il rigo "*consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)*" degli USI INDUSTRIALI (precedentemente definito "per consumi fino a 1.200.000 mc/anno"), come nel passato, riguarda le quantità assoggettate alla tassazione piena, ossia quelle fornite agli utilizzatori industriali aventi un consumo annuo non superiore a 1.200.000 metri cubi di gas naturale e quelle relative ad altri consumatori a cui si applica l'aliquota per usi industriali, che non hanno diritto alla riduzione in parola nonostante registrino un consumo superiore al predetto limite.

Il rigo "*consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)*" degli USI INDUSTRIALI (precedentemente definito "per consumi superiori a 1.200.000 mc/anno"), riguarda, come nel passato, le quantità assoggettate alla tassazione ridotta stabilita dall'art. 2, comma 11, della legge n. 203/2008, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200 .000 metri cubi per anno.

Si segnala, infine, l'aggiornamento della definizione contenuta nei righi G11-PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA e G12-AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA a seguito della modifica al testo unico operata dall'art. 1, comma 631, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con tale articolo è stato, infatti, abrogato il punto 11 della Tabella A allegata al testo unico e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la tassazione dei prodotti energetici per la produzione e l'autoproduzione di energia elettrica è disciplinata dall'art. 21 del medesimo testo unico, rispettivamente, con il comma 9, per la produzione e con il 9-bis, per l'autoproduzione. Per completezza di informazione, si segnala che con il successivo comma 9-ter, sono indicati i consumi specifici convenzionali per la determinazione dei quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile.

7. RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

Il quadro H-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE del prospetto delle rettifiche di fatturazione è utile all'inserimento dei dati relativi a rimodulazioni dei consumi, oggetto di precedenti fatturazioni, attinenti anche a periodi non compresi nell'anno in dichiarazione.

Come segnalato in premessa, si fa presente che il quadro è stato aggiornato con l'eliminazione della ripartizione dei consumi di gas naturale per usi civili in vigore fino al 31/12/2007 in base alle tariffe T1, T2 e altri usi civili; pertanto non sono riprodotti i righi H3, H4 e H5 che, fino alla scorsa annualità, erano riferiti alla suddetta desueta modalità di tassazione del gas naturale impiegato in usi civili. Rimangono invariati gli altri progressivi del quadro e, in particolare, gli usi civili rimangono distinti in base agli scaglioni di consumo in vigore dal 2008, nei successivi righi H6, H7, H8 e H9.

Inoltre, è stata corretta la descrizione delle due differenti tassazioni degli usi industriali (righe H1 e H2), in linea con quanto accennato in premessa e specificato al precedente paragrafo 6.

Attesa la portata dell'art. 14 del testo unico in merito agli indebiti pagamenti, si tenga presente che, sotto il profilo fiscale, le fatture che rettificano precedenti fatture emesse possono assumere una diversa valenza in base alle motivazioni che le hanno determinate.

Infatti, se trattasi di conguagli di precedenti periodi di consumo stimato, che rientrano tra le modalità di fatturazione ordinarie previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, pur rettificando le quantità di consumo imputate nei periodi intercorsi tra due letture effettive del contatore, tali tipologie di fatture non sono dovute ad errori di applicazione del regime fiscale e, pertanto, non sono conseguenza di un indebito versamento dei tributi.

Viceversa, maggiori versamenti di imposta dovuti ad errori di entità o di imputazione dei consumi, configurano indebiti pagamenti e il diritto ad una corrispondente detrazione, ovvero al rimborso del credito, deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dal citato art. 14 del testo unico.

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione, per i soli usi assoggettati ad accisa o alle imposte regionali, è suddiviso per:

- accisa;
- addizionale regionale (per le sole Regioni a statuto ordinario);
- imposta regionale sostitutiva (per le sole Regioni a statuto ordinario).

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di gas naturale, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune cui si riferisce.

Riguardo all'addizionale regionale e all'imposta regionale sostitutiva, è richiesto il solo importo totale delle rettifiche, con il segno “ - ” in caso di importi totali a credito degli utenti.

Relativamente all'accisa, il quadro presenta la stessa suddivisione, già vista per il gas naturale fatturato o impiegato, in funzione delle tipologie di utilizzo e, per i soli usi civili, della ubicazione delle utenze. Come ulteriore dettaglio è prevista la distinzione tra rettifiche di fatturazione “a debito” degli utenti e rettifiche “a credito”.

Per ciascuna voce di addebito o accredito vanno trascritte la quantità oggetto della rettifica, l'aliquota applicata e l'importo risultante dal prodotto della quantità per l'aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale. Per ogni tipologia di utilizzo vanno poi sommati tutti gli importi in addebito e sottratti tutti gli importi in accredito: il valore così determinato, con l'eventuale segno negativo, andrà riportato nella colonna “totale” corrispondente alla tipologia di utilizzo. L'accisa sul gas naturale per combustione prevede anche un importo totale, come somma algebrica degli importi totali relativi alle singole tipologie di utilizzo.

Gli importi totali delle rettifiche di fatturazione, tanto per l'accisa, quanto per l'addizionale regionale e l'imposta regionale sostitutiva, vanno infine riportati - con l'eventuale segno negativo - nei rispettivi quadri di liquidazione.

Si precisa che le differenze di importo, che si dovessero riscontrare tra i totali ottenuti mediante le modalità di calcolo sopra descritte ed i corrispondenti importi rilevabili dalla somma algebrica delle singole rettifiche effettuate (sommatoria che risente gli effetti dei molteplici arrotondamenti operati), andrà riportata nell'apposito rigo “arrotondamenti” previsto nei prospetti di liquidazione, previo somma algebrica con l'eventuale differenza che si dovesse riscontrare, per le stesse motivazioni, nella compilazione di tali prospetti.

8. LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA

Il quadro I-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA dell'omonimo prospetto, va compilato per singola provincia ed è suddiviso in due sezioni, distinte in relazione all'impiego del gas naturale nell'uso di carburazione oppure di combustione, necessarie per differenziare le spettanze nei due specifici capitoli di entrata del bilancio statale:

- ⇒ **CAPITOLO 1412** (accisa sul gas naturale per autotrazione);
- ⇒ **CAPITOLO 1421** (accisa sul gas naturale per combustione).

Qualora nel corso del 2021 sia stata attivata una fornitura di gas naturale in una nuova provincia rispetto a quelle comunicate nella denuncia di inizio attività e successivi aggiornamenti, il corrispondente quadro di liquidazione dell'accisa deve riportare l'indicazione del mese in cui ha avuto inizio l'attività di vendita ai consumatori finali (data della prima fornitura attivata).

Il quadro consente di calcolare gli importi dovuti aggregando, per competenza provinciale, le quantità di gas naturale fatturato o impiegato nei diversi usi riportate con suddivisione comunale nei quadri “G”.

In coerenza con il quadro G, è stata corretta la descrizione delle due differenti tassazioni degli usi industriali (righe I5 e I6), come accennato in premessa e specificato al precedente paragrafo 6.

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali, è prevista l’indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro “H”, con il relativo segno.

La somma dei consumi indicati su ogni rigo del prospetto provinciale per la liquidazione dell’accisa, deve coincidere con la sommatoria dei metri cubi dichiarati nel rigo di riferimento dei quadri “G” relativi ai comuni di appartenenza della provincia cui il prospetto di liquidazione si riferisce.

Per ogni quantitativo vanno indicate le relative aliquote di accisa vigenti al momento in cui si sono verificati i consumi. E’ possibile inserire più di un rigo per la medesima tipologia d’impiego in presenza di più aliquote applicate. L’imposta di ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei consumi per la relativa aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

Al fine di far corrispondere il totale della colonna dell’imposta con il totale dell’imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture, nel rigo “arrotondamenti” deve essere indicata l’eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle fatture, alla quale va sommata l’eventuale differenza riscontrata, per la medesima motivazione, nel quadro “H”.

L’indicazione di tale differenza è utile alla liquidazione del debito d’imposta, in quanto l’accisa dovuta sui consumi fatturati nell’anno è stata liquidata in ogni fattura emessa nei confronti dei consumatori finali, nel corso dello stesso anno, come prodotto dei consumi per l’aliquota; quindi, ogni singola liquidazione risente delle regole dell’arrotondamento ed ogni singolo importo così liquidato rappresenta l’accisa dovuta, acquisita dal venditore per diritto di rivalsa, che deve essere dallo stesso riversata all’erario, fatto salvo quanto già versato in rate di acconto.

I totali dei singoli capitoli di imputazione, determinati come somma dei valori della colonna “Imposta” (rigo I4 oppure rigo I21), vanno trascritti nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell’accisa per la determinazione del conguaglio 2021 della corrispondente provincia (quadro X, rigo X1 per capitolo 1412 oppure rigo X6 per capitolo 1421).

9. RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA

Come anticipato nelle premesse alle presenti istruzioni, dal 1° gennaio 2022 le contabilità e i versamenti dell'accisa dovuta sui consumi di energia elettrica saranno impostati in base alla suddivisione del territorio nazionale in sette ambiti territoriali, ognuno dei quali è costituito dall'aggregazione delle province regolate dalle medesime norme statutarie (Ordinario, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano).

In questa fase di passaggio dalle contabilità provinciali a quelle per ambito territoriale, il riepilogo e saldo dell'accisa si compone di due quadri:

- ◆ **QUADRO X** RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA—CONGUAGLIO PER L'ANNO 2021, che è suddiviso in due sezioni, in coerenza con il prospetto di liquidazione dell'accisa, che corrispondono ai due distinti capitoli di entrata del bilancio statale. **Tale quadro è riferito alla singola provincia** e consente di determinare il conguaglio tra le rate di acconto calcolate per il 2021 (nella precedente dichiarazione) e l'effettiva accisa dovuta sui consumi 2021 accertati in questa dichiarazione annuale e liquidati nel quadro "I" per la stessa provincia;
- ◆ **QUADRO L** RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA—RATEI PER AMBITO PER L'ANNO 2022, suddiviso anch'esso in due sezioni, corrispondenti ai due distinti capitoli di entrata del bilancio statale. **Tale quadro è riferito ad uno dei suddetti ambiti territoriali** e riporta la liquidazione provinciale già indicata nel quadro X (rigo X1 o rigo X6) o la sommatoria delle liquidazioni provinciali (Σ di X1 o Σ di X6) delle singole province appartenenti al medesimo ambito territoriale, consentendo di indicare le rate di acconto dovute per il 2022 sulla base dei consumi o delle forniture effettuati nell'ambito territoriale a cui il quadro viene riferito.

Per la compilazione del quadro X, una volta specificata la provincia cui viene riferito, i dati da indicare per ciascuno dei capitoli di imputazione sono i seguenti:

- *accisa liquidata*, come risulta dal rigo TOTALE CAPITOLO della corrispondente sezione del quadro "I" di liquidazione dell'accisa relativo alla medesima provincia;
- *ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione* (per la medesima provincia), come risulta dal rigo del totale acconti del corrispondente (per provincia e per capitolo) quadro "L" della dichiarazione per l'anno d'imposta 2020 (rigo L5 oppure rigo L10), salvo diversa successiva rideterminazione da parte dell'Ufficio competente ovvero, in caso di variazione delle aliquote d'imposta, da parte dell'azienda. In pratica, l'importo da indicare deve corrispondere al debito d'imposta calcolato sull'imponibile accertato nella precedente dichiarazione annuale, a prescindere dai versamenti effettivamente eseguiti nel corso dell'anno 2021 sulla base del conguaglio 2020 o di crediti pregressi. Per il primo anno di attività l'importo dei ratei d'acconto da indicare è quello determinato in via presuntiva dall'Ufficio competente.
Nei casi in cui, a fronte di provvedimenti e di avvisi di pagamento emessi dal competente Ufficio, si è provveduto nel corso dell'anno ad effettuare i versamenti

dovuti, con conseguente fatturazione per rivalsa nei confronti dei clienti finali, ovvero sono state emesse fatture di recupero nei confronti di clienti finali con contestuale versamento dell'accisa, tali versamenti devono essere sommati ai ratei d'acconto, dovendo comunque inserire i dati delle suddette fatture nel quadro "G" o nel quadro "H" per l'accertamento dei consumi da riportare nel quadro di liquidazione per la determinazione del debito d'accisa dell'anno 2021.

→ **saldo dell'accisa**, definito come differenza tra *accisa liquidata* e *ratei d'acconto*:

- se il valore della differenza è positivo, riportarlo nel rigo X3, **conguaglio accisa a debito**;
- se il valore della differenza è negativo, riportarlo nel rigo X4, **conguaglio accisa a credito**;

→ **credito pregresso non utilizzato al 31/12/2021**, rigo X5, tenuto conto che con il quadro X si chiude la contabilità provinciale, questa indicazione riguarda l'eventuale credito che, al netto delle detrazioni già eseguite sui versamenti dovuti nel 2021, risulta ancora non utilizzato e che si vuole trasferire dalla contabilità provinciale a quella dell'ambito, per portarlo in detrazione dai successivi versamenti dovuti nell'ambito medesimo.

Per la compilazione del quadro L va, in primo luogo, specificato l'ambito territoriale cui viene riferito, ossia quello a cui devono essere attribuiti i versamenti di acconto 2022 per i consumi o le forniture in essere nella(e) corrispondente(i) provincia(e).

A tale riguardo si evidenzia che:

- con l'applicativo User to System (U2S), saranno selezionabili nell'apposito campo del quadro L le stringhe "Ordinario", "Sicilia", "Sardegna", "Valle d'Aosta", "Friuli Venezia Giulia", "Trento" e "Bolzano";
- con la modalità di compilazione e trasmissione System to System (S2S), sarà mantenuta nel tracciato record l'identificazione dell'ambito con una sigla di provincia.

In particolare:

- quando il quadro L riguarda il liquidato e le rate di acconto per i consumi o le forniture in essere nella stessa provincia del codice ditta del dichiarante o nelle province appartenenti allo stesso ambito territoriale come sopra definito, l'identificazione dell'ambito è dato dalla stessa sigla provinciale del codice ditta;
- quando il quadro L riguarda il liquidato e le rate di acconto per le forniture in essere in province di un **ambito diverso da quello identificato dalla sigla provinciale del codice ditta del dichiarante**, l'identificazione dell'ambito è dato:
 - dalla sigla provinciale del capoluogo di regione (PA = Sicilia / CA = Sardegna / AO = Valle d'Aosta / TS = Friuli Venezia Giulia), per le regioni a statuto speciale;
 - dalle stesse sigle provinciali (TN o BZ), per le province autonome;
 - dalla sigla "IT", per l'ambito Ordinario.

Definito l'ambito, i dati da indicare nel quadro sono i seguenti:

- **accisa liquidata**, capitolo 1412, rigo L1, riporta l'accisa liquidata nell'ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali (Σ dei rigi X1 dei quadri X compilati per le province appartenenti allo stesso ambito nelle quali sono state effettuate forniture di gas naturale nel corso del 2021), nel caso di consumi o forniture relativi ad un'unica provincia, il rigo L1 corrisponderà alla liquidazione già indicata al rigo X1 del quadro X della provincia (corrispondente al dato indicato al rigo I4 del quadro I compilato per la medesima provincia)
- **accisa liquidata**, capitolo 1421, rigo L6, riporta l'accisa liquidata nell'ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali (Σ dei rigi X6 dei quadri X compilati per le province appartenenti allo stesso ambito nelle quali sono state effettuate forniture di gas naturale nel corso del 2021), nel caso di consumi o forniture relativi ad un'unica provincia, il rigo L6 corrisponderà alla liquidazione già indicata al rigo X6 del quadro X della provincia (corrispondente al dato indicato al rigo I21 del quadro I compilato per la medesima provincia)
- **conguaglio accisa a credito**, capitolo 1412, rigo L4, riporta l'eventuale saldo a credito risultante nell'ambito come sommatoria dei conguagli dell'accisa a credito maturati nelle singole province di fornitura (Σ dei rigi X4 dei quadri X compilati per le province appartenenti allo stesso ambito nelle quali sono state effettuate forniture di energia elettrica nel corso del 2021), nel caso di unica provincia, il rigo L4 corrisponderà a quanto risultante al rigo X4
- **conguaglio accisa a credito**, capitolo 1421, rigo L9, riporta l'eventuale saldo a credito risultante nell'ambito come sommatoria dei conguagli dell'accisa a credito maturati nelle singole province di fornitura (Σ dei rigi X9 dei quadri X compilati per le province appartenenti allo stesso ambito nelle quali sono state effettuate forniture di energia elettrica nel corso del 2021), nel caso di unica provincia, il rigo L9 corrisponderà a quanto risultante al rigo X9
- **ratei mensili in acconto**, distintamente per i due capitoli sono costituiti dagli importi a debito alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno 2021. I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre e gli importi delle singole rate vanno così determinati:
- la rata base deve essere pari a un dodicesimo dell'imposta calcolata sull'imponibile costituito dai consumi accertati dell'anno 2021. In assenza di variazioni di aliquota, la rata base è un dodicesimo dell'accisa liquidata, rispettivamente, per capitolo, al rigo L1 oppure al rigo L6, salvo il caso in cui l'attività sia stata iniziata nel corso del 2021 e, quindi, la liquidazione dei consumi nell'ambito non corrisponde all'intero anno. Per tali casi la rata base è determinata dividendo l'importo L1 Oppure L6 per i mesi di attività. Per maggior chiarezza, si fa presente che la tenuta delle contabilità per ambito si basa sul presupposto che il territorio dell'ambito è un unicum costituito dall'insieme delle province che ne fanno parte. Pertanto per inizio attività s'intende l'avvio della prima fornitura nel territorio dell'ambito. Conseguentemente, l'acquisizione in corso d'anno di forniture di gas naturale in una provincia dell'ambito non ha effetti sulla determinazione della rata base quando sono già attive forniture in province incluse nell'ambito stesso.

In relazione alla data di presentazione della dichiarazione annuale si verificano i seguenti casi:

- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a gennaio 2022, tutte le dodici rate assumeranno il valore costante della rata mensile in acconto, calcolata come rata base per il 2022;
- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a febbraio 2022, la rata di gennaio (“01”) dovrà corrispondere alla sommatoria delle rate determinate per il 2021 nelle province appartenenti all’ambito, ovvero avrà lo stesso valore della rata base determinata per il 2021, se unica provincia da indicare come rata mensile in acconto di febbraio (“02”) si ottiene sommando, se positivo o sottraendo, se negativo, il conguaglio tra la rata base 2022 e la rata indicata per il mese di gennaio, in modo da equiparare contabilmente l’importo dovuto a gennaio alla rata base 2021. Le altre rate mensili in acconto (da “03” a “12”) assumeranno il valore costante della rata base 2022, salvo nel caso in cui l’importo del conguaglio negativo tra la rata base e la rata indicata a gennaio sia superiore alla stessa rata base 2022: in tale evenienza, detto conguaglio sarà recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da febbraio – fino a concorrenza totale dell’importo;
- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2022, la rata da indicare per il mese di febbraio (“02”) avrà lo stesso valore stabilito per la rata di gennaio. L’importo da indicare come rata mensile in acconto per il mese di marzo (“03”) si ottiene sommando, se positivo o sottraendo, se negativo, il conguaglio tra la rata base 2022 e le rate indicate a gennaio e febbraio, in modo da equiparare contabilmente l’importo dovuto a gennaio e febbraio alla rata base 2022. Le altre rate mensili in acconto (da “04” a “12”) assumeranno il valore costante della rata base 2022, salvo nel caso in cui l’importo del conguaglio negativo tra la rata base 2022 e le rate indicate a gennaio e febbraio sia superiore alla stessa rata base 2022: in tale evenienza, detto conguaglio va recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da marzo – fino a concorrenza totale dell’importo.

Si precisa che i ratei mensili in acconto sono, come sopra detto, i dodicesimi dell’accisa calcolata sulla base dei consumi dell’anno 2021 accertati nell’ambito e devono, pertanto, essere riportati nei rispettivi campi da “01” a “12” anche se i corrispondenti versamenti dovessero risultare di diverso importo per effetto dell’eventuale conguaglio a credito risultante rispettivamente, per capitolo, al rigo L4 o al rigo L9) o per la presenza di crediti pregressi.

→ **totale acconti**, determinato come sommatoria dei dodici ratei mensili in acconto. In assenza di variazione di aliquota, salvo casi particolari, come ad esempio qualora la rata di gennaio o le rate di gennaio e febbraio versate nella vecchia misura (rata di acconto 2020) risultino di importo superiore all’accisa liquidata o nel caso in cui la liquidazione dell’accisa riguardi un’attività iniziata o cessata in corso d’anno, il totale acconti dovrebbe corrispondere all’importo riportato, rispettivamente per capitolo, al rigo L1 oppure al rigo L6, nel limite degli arrotondamenti originati dalla divisione dell’importo in dodici rate.

Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli del rigo accisa liquidata; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto o azzerati se negativi.

10. LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE

Il quadro M-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario e consente di calcolare l'addizionale regionale dovuta per ambito provinciale, aggregando per competenza territoriale le quantità di gas naturale fatturato o impiegato per fasce climatiche, riportate per ambito comunale nei quadri "F".

Nel caso di aliquote dell'addizionale regionale non legate alle fasce climatiche, le quantità di gas naturale da riportare nella colonna dei consumi sono desunte dall'aggregazione per ambito provinciale delle quantità di gas naturale indicate nei quadri "G" corrispondenti ai comuni appartenenti alla provincia cui la liquidazione dell'addizionale si riferisce, utilizzando il riquadro della prima fascia climatica del prospetto di liquidazione e omettendo la lettera identificativa della fascia.

Non è presente, in quanto non prevista, la distinzione dei consumi in base alla ubicazione delle utenze civili, per cui vanno sommati i consumi eventualmente distinti (nell'ambito della stessa provincia) tra utenze del centro-nord e utenze rientranti nei territori del mezzogiorno.

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

Le modalità di compilazione del quadro sono analoghe a quanto già visto per la liquidazione dell'accisa.

Anche in questo quadro è stata corretta la descrizione delle due differenti tassazioni degli usi industriali (righe M1 e M2), come accennato in premessa e specificato al precedente paragrafo 6.

Il totale dell'addizionale, determinato come somma dei valori della colonna "Imposta", va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale della corrispondente provincia.

11. RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE

Il quadro N-RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE é compilato per ambito provinciale e solo per le Regioni a statuto ordinario, in coerenza con il precedente prospetto di liquidazione.

L'addizionale liquidata deve essere desunta dal rigo TOTALE ADDIZIONALE REGIONALE indicato nel quadro "M" di liquidazione dell'addizionale regionale della medesima provincia.

Le modalità di compilazione del quadro rimangono le medesime degli scorsi anni, atteso che il nuovo sistema di contabilizzazione e versamento per ambiti territoriali è stato attuato esclusivamente per l'accisa.

12. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

Il quadro O-LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario e consente di calcolare, limitatamente agli usi per i quali è dovuta, l'imposta regionale sostitutiva per ambito provinciale, aggregando per competenza territoriale le quantità di gas naturale fatturato o impiegato senza pagamento di accisa riportate per ambito comunale nei quadri "E".

Tale quadro è specifico per quegli impieghi del gas naturale per i quali vige l'esenzione dall'accisa, in virtù dei punti 6, 7, 14, 16 della Tabella A allegata al testo unico attualmente in vigore ed ai quali si applica l'imposta regionale sostitutiva come sancito dall'art. 9 del decreto legislativo 21/12/1990, n. 398, emanato in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge delega n. 158/1990.

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

Le modalità di compilazione del quadro sono analoghe a quanto già visto per la liquidazione dell'accisa .

Il totale dell'imposta, determinato come somma dei valori della colonna "Imposta", va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva della corrispondente provincia.

13. RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

Il quadro P-RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario, in coerenza con il precedente prospetto di liquidazione.

L'imposta liquidata deve essere desunta dal rigo TOTALE ADDIZIONALE IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA del quadro di liquidazione "O" dell'imposta regionale sostitutiva della medesima provincia.

Le modalità di compilazione del quadro sono analoghe a quelle per il prospetto di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale.

14. ELENCO CLIENTI CON FORNITURA PER IMPIEGHI DIVERSI DALL'USO CIVILE

I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), del testo unico, devono compilare l'elenco dei consumatori finali ai quali forniscono il gas naturale:

- per impieghi non soggetti a tassazione o esenti (quadro "E");
- per consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08) (quadro "G"-rigo G1);
- per consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08) (quadro "G"-rigo G2);
- per produzione o autoproduzione di energia elettrica (quadro "G"-rigo G11 o rigo G12);
- per autotrazione (quadro "G"-rigo G13);
- per impieghi previsti dal punto 10 Tabella A (quadro "G"-rigo G14);
- per impieghi previsti dal punto 16bis Tabella A (quadro "G"-rigo G15).

Per ogni fornitura va indicato:

- il codice identificativo dell'utilizzatore (codice ditta o codice accisa, ovvero partita IVA o codice fiscale).
- l'identificativo del punto di prelievo del cliente (PDR) cui si riferisce la fornitura. Nel caso di fornitura di GNL mediante contenitori di stoccaggio criogenici installati presso l'utilizzatore, potrà essere indicato l'identificativo dell'impianto di stoccaggio, se univoco;
- la tipologia di utilizzo del gas naturale, mediante la relazione quadro/rigo dove tale tipologia è riportata nel modello della dichiarazione. Pertanto, per il gas fatturato o impiegato senza pagamento di accisa, la tipologia di utilizzo è individuata con l'identificativo dell'appropriato rigo del quadro E (da E1 a E14); mentre per il gas fatturato o impiegato in usi diversi da quello civile, con l'applicazione di un'aliquota

- specifica o agevolata, la tipologia di utilizzo è individuata con l'identificativo dell'appropriato rigo del quadro G (G1, G2, G11, G12, G13, G14 e G15);
- la modalità di applicazione del trattamento tributario identificato al punto precedente mediante la relazione quadro/rigo, che viene qui distinto in:
 1. “*intera fornitura (100%)*”, per indicare, sia per le tipologie di utilizzo del quadro E, sia per quelle del quadro G sopra specificate, che il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è riferito al 100% del gas naturale fornito;
 2. “*a forfait*”, se il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è stato applicato su una parte dei consumi fatturati (in base ad un forfait), specificando la percentuale utilizzata;
 3. “*mediante misura (a contatore/misuratore)*”, se il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è stato applicato ad una parte dei consumi fatturati in base all'utilizzo di contatori (mediante misura);
 - la quantità fornita in mc (ossia la quantità fatturata nell'anno in dichiarazione);
 - l'indirizzo e il codice catastale relativo al punto di riconsegna del cliente (PDR) o dell'impianto di stoccaggio del GNL presso l'utilizzatore;
 - l'importo dell'accisa liquidata (indicando 0 se non dovuta);
 - la data dalla quale è stata applicata l'agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa);
 - la data dalla quale non viene più applicata l'agevolazione, nei casi di cessazione della fornitura in corso d'anno (nel formato gg/mm/aaaa).

15. ELENCO PROPRI FORNITORI

I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, diversi dai gestori delle infrastrutture per lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione del gas naturale, devono compilare l'allegato alla dichiarazione nel quale riportare i dati relativi al gas naturale, riscontrabili dalle fatture di acquisto, indicando la provenienza e il fornitore, con le relative quantità.

L'elenco è costituito essenzialmente da tre colonne, nelle quali viene richiesto di inserire, rispettivamente:

1. la **PROVENIENZA**, intesa come nazionalità del soggetto da cui è stata acquistato il gas naturale, da distinguere in:
 - a. nazionale;
 - b. UE;
 - c. extra UE.
2. il **CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE**, ossia il codice accisa/ditta, la partita IVA o il codice fiscale del suddetto soggetto, se di nazionalità italiana, altrimenti la sigla dello stato comunitario o extra comunitario;
3. le relative **QUANTITÀ**, in metri cubi, riscontrabili dalle fatture di acquisto.